



Al Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

Al Ministro dell'economia e delle finanze

e con

Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e con

Al Ministro per la semplificazione normativa

e con

Al Ministro del turismo

Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura e con il Ministro per la semplificazione normativa;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 emanati dalla Commissione (2006/C 319/01);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la

razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato 324/2007;

Visto l'articolo 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.233;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

DECRETA:

TITOLO I

Procedura per la concessione di agevolazioni agli investimenti

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo di cui all'articolo 10, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Art. 2

Contratto di sviluppo

1. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese di uno dei programmi di sviluppo individuati all'articolo 3. Anche le imprese costituite all'estero potranno proporre contratti di sviluppo purché si impegnino ad istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano nell'ambito del programma di sviluppo e a mantenerla per almeno cinque anni dalla ultimazione del programma di sviluppo, ovvero nel caso di piccole e medie imprese (PMI) per almeno tre anni dalla ultimazione del programma di sviluppo esclusivamente nel caso in cui ricorrano, per il periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni previste dall'articolo 57, capo IV del regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Le imprese dovranno comunque mantenere la suddetta sede secondaria per l'intero periodo di vigenza degli obblighi conseguenti alla concessione delle agevolazioni.

2. Ai fini del presente decreto i beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente

decreto sono il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente, e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate aderenti. In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l'Amministrazione anche ai fini della coerenza tecnica ed economica.

3. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria), nel seguito indicato "Regolamento GBER" e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

4. I soggetti di cui al comma 2, sin alla data di presentazione della istanza di accesso di cui all'articolo 7, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- f) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

Art. 3

Programma di sviluppo oggetto della proposta di contratto di sviluppo

1. La proposta di contratto di sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, può avere ad oggetto uno dei seguenti programmi:

a) programma di sviluppo industriale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più

progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;

b) programma di sviluppo turistico: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento;

c) programma di sviluppo commerciale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione dell'offerta distributiva del territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione alla definizione dell'offerta distributiva per il territorio di riferimento.

2. Il programma di sviluppo di cui al comma 1 può prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, funzionali all'oggetto del contratto di sviluppo. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture, la relativa copertura può essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo. Ove necessario, inoltre, si può provvedere nelle forme e con la modalità della concessione di lavori pubblici come regolata dagli articoli 142 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 ovvero prevedere la partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti secondo le modalità previste dall'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

3. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a:

- a) 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) 22,5 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui al comma 1, lettera b);

- c) 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale di cui al comma 1, lettera c).

Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a:

- a) 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) 12 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui al comma 1, lettera b);
- c) 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale di cui al comma 1, lettera c).

4. I criteri di valutazione delle istanze di ammissione alle agevolazioni, nonché le specifiche priorità riguardanti le istanze di cui al comma 1, in relazione alle linee di politica industriale e di sviluppo, sono riportati nell'allegato n. 4 al presente Decreto. I suddetti criteri e priorità potranno essere modificati e potranno essere previste specifiche riserve di fondi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto riguarda le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e con il Ministro del Turismo per quanto riguarda le linee di politica di sviluppo del turismo.

5. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, mediante sue direttive da adottarsi con decreto, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto.

Art. 4

Progetti d'investimento e spese ammissibili

1. I progetti d'investimento ammissibili alle agevolazioni del presente decreto sono quelli indicati nei Titoli II, III e IV.

Ai fini dell'ammissibilità è richiesto che ciascun progetto sia organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del contratto di sviluppo, e deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nelle aree rispettivamente indicate nei Titoli II e III. Per unità produttiva si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

3 I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, comma 1. Per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Il pagamento degli oneri concessori, non seguito da avvio dei lavori, non costituisce avvio del progetto e non è considerato una spesa ammissibile. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero entro un termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie.

4. Non sono ammessi i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attività economiche:

- a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- b) fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- c) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- d) commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 "Commercio al dettaglio ambulante" e 47.9 "Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati", della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- e) trasporto e magazzinaggio: tutte le attività di cui alla sezione H della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del presente decreto;
- f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria 56.10.4 "ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti", della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alle classi 59.14 "attività di proiezione cinematografica" e 59.20 "attività di registrazione sonora e di editoria musicale", nonché alle attività di cui alla divisione 60 "attività di programmazione e trasmissione", della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

- j) attività professionali, scientifiche e tecniche: tutte le attività di cui alla sezione M della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- k) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto;
- l) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- m) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Non sono altresì ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche come individuate nell'allegato 1 al presente decreto. Ulteriori precisazioni concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono contenute nell'allegato 1 al presente decreto.

5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II, III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.

Art. 5

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.

2. Le agevolazioni possono essere concesse nelle forme di aiuto trasparente di cui all'articolo 5 del paragrafo 1, lettera a), b,) e c), anche combinate tra loro, del Regolamento GBER. Le categorie di aiuto saranno limitate a quelle vigenti ed operative al momento della presentazione delle istanze e della concessione delle agevolazioni e saranno utilizzate secondo modalità già definite da normative esistenti o nel mentre approvate. L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del contratto di sviluppo di cui all'articolo 10.

4. In tutti i casi in cui la tipologia di aiuto lo consenta, le agevolazioni sono erogate secondo le modalità definite nel contratto di cui all'articolo 10, sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, e previa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera g).

Art. 6

*Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa*

1. L'istruttoria tecnica preliminare alla stipula del contratto di sviluppo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel seguito "Agenzia", ed è svolta sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico, nel seguito "MiSE", in base a quanto previsto da apposita convenzione. Gli oneri della convenzione tra il MiSE e l'Agenzia, a carico delle risorse destinate ai contratti di sviluppo, non possono essere superiori alla misura massima fissata con decreto del MiSE, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La medesima convenzione disciplina le modalità di trasferimento dal MiSE all'Agenzia, sulla base dei fabbisogni, delle risorse finanziarie necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni relative ai progetti di sviluppo nonché di quelle riguardanti le eventuali opere infrastrutturali di cui all'articolo 3, comma 2. E' fatto obbligo all'Agenzia di rendicontare periodicamente in ordine all'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e alle relative attività svolte, nonché di fornire adeguate informazioni al MiSE, in ogni fase della procedura, con le modalità stabilite dalla convenzione.

Art. 7

Fase di accesso e negoziazione

1. Il soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto deve preventivamente trasmettere all'Agenzia, attraverso i sistemi informatici predisposti all'uso dal MiSE con il supporto di quest'ultima, apposita istanza di accesso alla procedura di negoziazione. L'Agenzia provvede ad inviare l'istanza immediatamente al MiSE e alla Regione o alle Regioni dove sono previsti i progetti di investimento al fine di acquisire un eventuale parere preliminare. L'istanza di accesso, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, redatta, a pena di esclusione, secondo l'apposito modello predisposto dal MiSE e disponibile sui siti internet del MiSE stesso e dell'Agenzia, è composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima completa della descrizione del programma di sviluppo, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti d'investimento e degli eventuali progetti di prevalente sviluppo sperimentale e del loro ammontare, anche con l'indicazione delle imprese aderenti, degli organismi di ricerca ove presenti e degli istituti finanziari coinvolti e, infine, di eventuali infrastrutture pubbliche funzionali. Il MiSE rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo dell'istanza d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche da effettuare, ivi compresi il certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,

n. 252, rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione dell'istanza di accesso, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, oltre alla dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa all'eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e di fonti energetiche funzionali agli investimenti previsti. L'Agenzia, accertato che sussistono le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente decreto e verificata la compatibilità dell'istanza con le risorse finanziarie disponibili e con le priorità di cui all'articolo 3, comma 4, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso, comunica al soggetto proponente:

a) l'ammissibilità dell'istanza di accesso;

b) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando al soggetto proponente il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, l'Agenzia, nel rispetto delle direttive stabilite dal MiSE, avvia la negoziazione con il proponente per verificare la validità e la fattibilità del programma di sviluppo e fornire eventuali prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del contratto di sviluppo. Particolare attenzione è posta alla combinazione ed all'utilizzo delle diverse forme di agevolazione utilizzabili, alla tempistica e alla cantierabilità del programma di sviluppo, e, se previste, delle opere infrastrutturali. In caso di partecipazione di una o più grandi imprese, l'Agenzia verifica l'effetto incentivante delle agevolazioni secondo quanto prevede l'articolo 8 del Regolamento GBER, acquisendo la documentazione utile a dimostrare almeno uno dei seguenti aspetti del progetto d'investimento:

- incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto;
- estensione rilevante, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto;
- incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto;
- riduzione significativa dei tempi di realizzazione del progetto oggetto dell'aiuto;
- mancata realizzazione dell'investimento, in assenza di incentivi, in un'area prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 – 2013, per i progetti d'investimento di cui al successivo Titolo II.

L'Agenzia richiede al proponente, alle aderenti e agli enti pubblici coinvolti la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dall'Agenzia dovranno pervenire entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

3. Entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di cui al comma 1, ovvero entro 60 giorni nel caso in cui sia necessario indire un'apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia conclude la

negoziazione e ne comunica l'esito ai soggetti proponenti. I termini di 30 e 60 giorni di cui sopra, sono sospesi fino alla scadenza del termine assegnato per la produzione della documentazione o dei chiarimenti di cui al comma 2. Nel caso in cui la Regione o le Regioni non trasmetta/ano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo; qualora il predetto parere, invece, sia negativo, la negoziazione deve essere conclusa con esito negativo e l'Agenzia ne dà motivata comunicazione al soggetto proponente.

Art. 8

Presentazione della proposta definitiva di contratto di sviluppo e della documentazione progettuale

1. La proposta definitiva di contratto di sviluppo di cui al comma 2, completa della documentazione progettuale prevista al comma 3, è presentata dal proponente all'Agenzia, che ne invia immediatamente copia alla Regione o alle Regioni interessate, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, prorogabile una sola volta di non oltre 30 giorni. Decorso tale termine perentorio, senza che la documentazione prevista sia stata presentata o qualora quella presentata risulti incompleta, la stessa non è più ricevibile e la relativa istanza di accesso è considerata decaduta. La Regione o le Regioni, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta comunica/no le proprie osservazioni ed il proprio parere ed eventualmente la disponibilità al cofinanziamento, specificandone la misura, all'Agenzia, che li trasmette immediatamente al MiSE. Nel caso in cui la Regione o le Regioni non trasmettano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo.

2. La proposta definitiva, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello predisposto dal MiSE, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del programma di sviluppo con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- a) presupposti e obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
- b) soggetto proponente ed eventuali altri soggetti beneficiari;
- c) investimenti relativi ai singoli progetti previsti;
- d) piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni richieste, e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

3. Alla proposta definitiva deve essere allegata una scheda sintetica contenente i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente e al complesso dei progetti d'investimento proposti.

4. Nel caso in cui la proposta di contratto riguardi più imprese e/o uno o più progetti

d'investimento della stessa impresa, ad essa devono essere allegati, riferiti a ciascuna impresa ed a ciascun progetto i seguenti documenti:

- a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al progetto proposto;
- b) documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di contratto;
- c) certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, qualora non più valido il certificato presentato in fase di accesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
- d) documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto del progetto d'investimento. La predetta disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato;
- e) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera d), e all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;
- f) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;
- g) dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

L'Agenzia potrà richiedere, ogni altra eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la successiva istruttoria tecnica. Tale documentazione deve essere predisposta secondo le specifiche tecniche previste dall'Agenzia.

Art. 9

Istruttoria e approvazione delle proposte di contratto di sviluppo

1. Entro 45 giorni dal ricevimento della proposta definitiva di contratto di sviluppo e della documentazione progettuale di cui all'articolo 8, l'Agenzia provvede al relativo esame sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE. Se, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o integrazioni, il suddetto termine di 45 giorni resta sospeso. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dall'Agenzia dovranno pervenire entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la improcedibilità della domanda. La suddetta sospensione del termine è ammessa una sola volta.

2. Al termine dell'istruttoria, per le proposte ritenute ammissibili l'Agenzia ne dà comunicazione al MiSE, anche ai fini dell'eventuale notifica alla Commissione europea e alla/e Regione/i interessata/e. Entro 15 giorni, il MiSE indica all'Agenzia le modifiche, le integrazioni o correzioni da apportare alla proposta. Decorso tale termine, in assenza di rilievi da parte del suddetto Ministero, l'Agenzia approva la

proposta di contratto di sviluppo. Per le proposte di contratto di sviluppo non ammissibili, l'Agenzia comunica al soggetto proponente, al MiSE ed alla Regione o alle Regioni interessate l'esito negativo e le relative motivazioni. In tal caso, il procedimento si intende concluso.

3. Contestualmente all'approvazione della proposta di contratto di sviluppo, l'Agenzia ne dà comunicazione ai proponenti e, anche ai fini dell'acquisizione degli atti che attestano l'avvenuta deliberazione dell'eventuale cofinanziamento regionale, alla Regione o alle Regioni interessate specificando, per ciascuno dei progetti, investimenti ammessi e relative agevolazioni.

Art. 10

Sottoscrizione del contratto di sviluppo

1. Entro 10 giorni dall'approvazione della proposta di contratto di sviluppo, di cui all'articolo 9, comma 2, l'Agenzia, il proponente e gli altri soggetti beneficiari, nonché le eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel finanziamento o nella realizzazione degli investimenti, sottoscrivono il contratto di sviluppo, tenuto conto delle risorse disponibili nonché delle decisioni della Commissione europea in relazione a eventuali progetti di investimento soggetti a notifica. Il contratto è predisposto dal MiSE sulla base dello schema definito con la convenzione di cui all'articolo 6. L'Agenzia provvede a comunicare al Ministero la data prevista per la sottoscrizione del contratto.

2. Il contratto di sviluppo, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, pure in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli investimenti previsti.

Art. 11

Conferenza di servizi

1. Qualora l'Agenzia ravvisi che ai fini dell'accelerazione delle attività sia necessaria l'adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all'avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, ne dà notizia al MiSE che indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle

connesse opere infrastrutturali. L'Agenzia e il soggetto proponente partecipano senza diritto di voto.

2. A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in conformità alla determinazione conclusiva della stessa conferenza, il MiSE adotta un provvedimento di approvazione del programma dell'investimento che, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all'avvio del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 12

Variazioni successive alla sottoscrizione del contratto di sviluppo

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonché quelle afferenti il programma di sviluppo oggetto del contratto sottoscritto devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all'Agenzia con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'Agenzia, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione al MiSE. Ove, a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i requisiti di ammissibilità, o sia compromesso l'equilibrio economico-finanziario del programma di sviluppo, l'Agenzia propone al MiSE la revoca delle agevolazioni, previa audizione degli interessati.

2. Variazioni dei singoli investimenti ammessi e indicati nel contratto di sviluppo sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti, non potranno comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto.

3. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non potranno in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo.

4. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione ad uno o più dei progetti d'investimento del programma oggetto del contratto di sviluppo sottoscritto, l'Agenzia verificherà che permanga comunque la validità tecnico-economica del programma oggetto del contratto di sviluppo sottoscritto. Detta verifica sarà effettuata anche nel caso in cui l'ammontare degli investimenti

complessivamente realizzati e ritenuti ammissibili risulti significativamente inferiore all'ammontare degli investimenti ammessi.

Art. 13

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. Con cadenza mensile l'Agenzia comunica al MiSE dati e informazioni riguardanti tutti i procedimenti per la stipula di contratti di sviluppo, le proposte positivamente valutate nonché quelle per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito negativo. Inoltre, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al MiSE un rapporto sulle attività svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario ed amministrativo dei contratti di sviluppo sottoscritti e le eventuali revoche effettuate.
2. In ogni fase e stadio del procedimento il MiSE può disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attività dell'Agenzia, sulla regolarità dei procedimenti, sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
3. Il MiSE presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, curando di trasmettere gli elenchi dei beneficiari e dei relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.
4. Con riferimento ai progetti di cui al Titolo II, ove venga concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti di investimento non soggetti alla notifica individuale ai sensi dell'articolo 18 e superiori a 50 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di sviluppo il MiSE fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.
5. Con riferimento ai progetti di cui al Titolo IV, ove venga concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti di investimento non soggetti all'obbligo di notifica individuale di cui all'articolo 31 e superiori a 3 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di sviluppo il MiSE fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.

TITOLO II

Progetti relativi ad investimenti nelle aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE

Art. 14

Aree territoriali e progetti ammissibili

1. I progetti di cui al comma 2 devono essere realizzati nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo, 3 lettere *a*) e *c*) del Trattato CE e previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 – 2013.
2. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:
 - a) realizzazione di nuove unità produttive;
 - b) ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
 - d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse per la realizzazione di progetti d'investimento che non riguardino le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 4.
5. Relativamente ai progetti d'investimento riguardanti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 9 del Regolamento GBER ove più favorevoli.

Art. 15

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
 - a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
 - b) opere murarie e assimilate;
 - c) infrastrutture specifiche aziendali;
 - d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio

esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;

e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

2. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali.

3. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.

6. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto e possono essere modificate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico. In particolare possono essere previste limitazioni alle spese ammissibili qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.

Art. 16

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti consentiti dal Regolamento GBER,

secondo una o più delle forme di cui all'articolo 5, comma 2.

2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

3. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, riportate nell'allegato 3 al presente decreto, sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007–2013. Relativamente ai grandi progetti di investimento così come definiti nel Regolamento GBER e ai progetti riguardanti il settore dei trasporti, le intensità massime di aiuto sono quelle previste per le imprese di grande dimensione, indipendentemente dalla dimensione effettiva dell'impresa beneficiaria.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 17

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella G.U.U.E. L. 379 del 28 dicembre 2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Art. 18

Notifica individuale

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento GBER, per i progetti con investimenti ammissibili superiori a 50 milioni di euro qualora l'importo complessivo di

agevolazioni concedibili sia superiore al 75% del massimale di aiuto che potrebbe ottenere un progetto con investimenti ammissibili pari a 100 milioni di euro, applicando i massimali di aiuto per le grandi imprese, la sottoscrizione del contratto di sviluppo di cui all'articolo 10 è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. E' altresì subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, di cui al precedente articolo 15, comma 3, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.

Art. 19

Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte secondo quanto previsto nel contratto di sviluppo sottoscritto:

- a) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'articolo 17;
- b) in caso di mancata realizzazione del progetto;
- c) in caso di non mantenimento dei beni per l'uso previsto e per il periodo indicato all'articolo 16, comma 4;
- d) in tutti gli altri casi previsti nel contratto di sviluppo di cui all'articolo 10, comma 2.

Con il citato contratto sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

TITOLO III

Progetti relativi ad investimenti in aree diverse da quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE

Art. 20

Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a piccole e medie imprese che realizzano progetti d'investimento che non riguardino le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 4, nonché a grandi imprese, che occupano meno di 750 dipendenti e/o il cui fatturato è inferiore a 200 milioni di euro, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. I progetti di cui al comma 3 devono essere realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo, 3

lettere a) e c) del Trattato CE previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007–2013.

3. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti:

- a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
- b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;
- c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.

Art. 21

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
- b) opere murarie e assimilate;
- c) infrastrutture specifiche aziendali;
- d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
- e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

2. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali.

3. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.

6. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto e possono essere modificate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico. In particolare possono essere previste limitazioni alle spese ammissibili qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.

Art. 22

Forma ed intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, per le PMI nei limiti consentiti dal Regolamento GBER, per le grandi imprese (GI) nei limiti previsti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 al punto (42). Le agevolazioni sono concesse secondo una o più delle forme di cui all'articolo 5, comma 2.

2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono

attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

3. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono riportate nell'allegato 3.

Art. 23

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal citato Regolamento (CE) n. 1998/2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Art. 24

Notifica individuale

1. La sottoscrizione del contratto di sviluppo di cui all'articolo 10 è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea nei seguenti casi:

- per i progetti presentati da PMI comportanti agevolazioni di importo totale lordo superiore a 7,5 milioni di euro;
- per i progetti presentati da GI, come definite all'art. 20, con investimenti ammissibili superiori a 25 milioni di euro o se l'importo effettivo dell'aiuto supera i 12 milioni di euro.

E' altresì subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento, di cui al precedente articolo 21, comma 3, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.

Art. 25

Revoche

1. Relativamente alle revoche, alle modalità di recupero delle agevolazioni revocate e alle eventuali sanzioni amministrative, si applica quanto previsto all'articolo 19.

TITOLO IV

Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Art. 26

Soggetti beneficiari

1. Possono essere destinatari delle agevolazioni previste dal presente decreto, in relazione ai progetti previsti dal presente Titolo:
 - a) le imprese non operanti nei settori di attività indicati all'articolo 4, comma 4;
 - b) organismi di ricerca ai sensi del Regolamento GBER.
2. I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale.

Art. 27

Progetti ammissibili

1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche attività di ricerca industriale. In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini di costi agevolabili, prevalente rispetto a quella di ricerca industriale.
2. I suddetti progetti possono essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 26 anche in forma congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee tra imprese.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
 - b) "sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso

commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 28

Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:
 - a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
 - b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
 - c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
 - d) le spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, da determinare forfaitariamente in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili di cui alla lettera a);
 - e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
2. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previste qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.

Art. 29

Forma ed intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento GBER, in una o più delle forme di cui all'articolo 5, comma 2.

2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto ai costi agevolabili calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati/rivalutati al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

3. L'intensità di aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione lordo in base ai costi agevolabili, non può superare:

- a) il 50% per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
- b) il 25% per i costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti.

4. Le intensità di cui al precedente comma 3 sono maggiorate come segue:

- a) fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) fino a 15 punti percentuali e a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi agevolabili, nei seguenti casi:
 - 1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi agevolabili del progetto di collaborazione;
 - il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti;
 - 2) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi agevolabili del progetto;

- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;

3) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

Ai fini dei, punti 1) e 2), della lettera *b*), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

Art. 30

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal citato Regolamento (CE) n. 1998/2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Art. 31

Notifica individuale

1. Per i progetti di ricerca e sviluppo per i quali l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto la sottoscrizione del contratto di sviluppo è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Art. 32

Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte secondo quanto stabilito nel contratto di sviluppo sottoscritto:

- a) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'articolo 30;
- b) in caso di mancata realizzazione del progetto;
- c) in tutti gli altri casi previsti nel contratto di sviluppo di cui all'articolo 10, comma 2.

Con il citato contratto sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Firmato Romani

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Firmato Tremonti

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Firmato Galan

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Firmato Calderoli

IL MINISTRO DEL TURISMO

Firmato Brambilla

Elenco delle attività ammissibili nell'ambito delle sezioni H ed N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007

Sezione H "Trasporto e Magazzinaggio"

- attività di cui al gruppo 49.5 "Trasporto mediante condotte"
- attività di cui alla divisione 52 "Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti"
- attività di cui alla divisione 53 "Servizi postali e attività dei corrieri"

Sezione N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese":

- attività di cui alla divisione 79 "Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei *tour operator* e servizi di prenotazione e attività connesse";
- attività di cui al gruppo 80.1 "Servizi di vigilanza privata";
- attività di cui al gruppo 82.2 "Attività dei *call center*";
- attività di cui alla classe 82.92 "Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi".

Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie:

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa mangesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiera laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo, lamiera

magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

Cantieristica navale: così come contemplato nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata sulla G.U.U.E C260 del 28/10/2006;

Industria carboniera: così come individuata nel Regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di stato all'industria carboniera, pubblicato sulla G.U.C.E. L205 del 02.08.2002;

Fibre sintetiche: attività relative a:

a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;

b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.

Ai fini del presente decreto:

- per "prodotti agricoli" si intendono:

i) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

- per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];

- per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

- per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese

Per quanto riguarda i progetti d'investimento di cui ai titoli II e III:

- 1) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al comma 1, lettera b) degli articoli 15 e 21, sono ammissibili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. tale limite è elevato al 70% nel caso di programmi di sviluppo turistico e commerciale;
- 2) le spese relative alle attrezzature di cui al comma 1, lettera d) degli articoli 15 e 21, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal progetto bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché tali unità produttive siano ubicate in territori ammissibili; le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità d'aiuto prevista per le suddette diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del progetto, le agevolazioni saranno calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima;
- 3) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al comma 1, lettere a), b), e) e f) degli articoli 15 e 21, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, comma 1. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

- 4) in relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale di cui alle lettera a) del comma 1 degli articoli 15 e 21, qualora il progetto d'investimento sia agevolato con risorse FESR, ai fini dell'ammissibilità di dette spese, l'impresa deve produrre apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati.

Intensità di aiuto per gli investimenti di cui ai titoli II e III (esprese in equivalente sovvenzione lordo)

AIUTI DI STATO A FINALITA' REGIONALE

INTENSITA' DELLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (ESL) PER GLI INVESTIMENTI NELLE AREE ARTICOLO 87.3.A E 87.3.C DEL TRATTATO

AIUTI DI STATO A FINALITA' REGIONALE				
<i>SETTORI DIVERSI DALLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI</i>				
<i>Aree 87.3.a)</i>		<i>Dimensione di impresa (1)</i>		
		P	M	G
Calabria (dal 1/1/2007 al 31/12/2010)		60 %	50 %	40 %
Calabria (dal 1/1/2011 al 31/12/2013)		50 %	40 %	30 %
Campania, Puglia e Sicilia		50 %	40 %	30 %
Basilicata (dal 1/1/2007 al 31/12/2010) (2)		50 %	40 %	30 %
<i>Aree 87.3.c)</i>		<i>Dimensione di impresa (1)</i>		
		P	M	G
		<i>Riferimenti agli Orientamenti di Stato a finalità regionale</i>		
Sardegna - solo alcune aree (dal 1/1/2007 al 31/12/2010)	Punto 30.A	45 %	35 %	25 %
Sardegna - solo alcune aree (dal 1/1/2011 al 31/12/2013)	Punto 30.A	35 %	25 %	15 %
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree e parte di Abruzzo e Molise	Punti 30.C, 30.E, 30.G e 30.H.2	35 %	25 %	15 %
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree	Punto 30.H.1	30 %	20 %	10 %
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree e parte di Abruzzo e Molise (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)	Punto 95	30 %	20 %	10 %
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree	Punto 31.A	30 %	20 %	-
Provincia di Viterbo - solo alcune aree	Punto 31.B	35 %	25 %	-
(1) P = Piccola; M = Media; G = Grande. L'impresa beneficiaria deve soddisfare tutte le condizioni previste nell'allegato I al "Regolamento GBER".				
(2) A seguito di valutazione effettuata nel corso del 2010 la Commissione europea deciderà se dal 1/1/2011 al 31/12/2013 continueranno ad applicarsi i massimali indicati in tabella oppure saranno ridotti e si applicheranno i seguenti: P=40%, M=30% e G=20%				

AIUTI DI STATO A FINALITA' REGIONALE

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

<i>Aree 87.3.a)</i>		<i>Dimensione di impresa (1)</i>		
		P	M	G
Calabria (dal 1/1/2007 al 31/12/2010)		60 %	50 %	40 %
Calabria (dal 1/1/2011 al 31/12/2013)		50 %	50 %	30 %
Campania, Puglia e Sicilia		50 %	50 %	30 %
Basilicata (dal 1/1/2007 al 31/12/2010) (2)		50 %	50 %	30 %
<i>Aree 87.3.c)</i>		<i>Dimensione di impresa (1)</i>		
		<i>P</i>	<i>M</i>	<i>G</i>
	<i>Riferimenti agli Orientamenti di Stato a finalità regionale</i>			
Sardegna - solo alcune aree (dal 1/1/2007 al 31/12/2010)	Punto 30.A	45 %	40 %	25 %
Sardegna - solo alcune aree (dal 1/1/2011 al 31/12/2013)	Punto 30.A	40 %	40 %	15 % (3)
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree e parte di Abruzzo e Molise	Punti 30.C, 30.E, 30.G e 30.H.2	40 %	40 %	15 % (3)
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree	Punto 30.H.1	40 %	40 %	10 % (3)
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree e parte di Abruzzo e Molise (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)	Punto 95	40 %	40 %	10 % (3)
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree	Punto 31.A	40 %	40 %	- (3)
Provincia di Viterbo - solo alcune aree	Punto 31.B	40 %	40 %	- (3)

(1) P = Piccola; M = Media; G = Grande. L'impresa beneficiaria deve soddisfare tutte le condizioni previste nell'allegato I al "Regolamento GBER".

(2) A seguito di valutazione effettuata nel corso del 2010 la Commissione europea deciderà se dal 1/1/2011 al 31/12/2013 continueranno ad applicarsi i massimali indicati in tabella oppure saranno ridotti e si applicheranno i seguenti: P=40%, M=30% e G=20%

(3) Per le Grandi imprese con un numero di dipendenti inferiore a 750 e/o con un fatturato inferiore a 200 MI di Euro l'intensità di aiuto è pari al 20%

AIUTI AGLI INVESTIMENTI

INTENSITA' DELLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (ESL) PER GLI INVESTIMENTI IN AREE
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERE A) E C) DEL
TRATTATO

AIUTI AGLI INVESTIMENTI			
<i>Aree diverse da quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato</i>			
	<i>Dimensione di impresa (1)</i>		
	P	M	G (2)
Tutti i settori diversi dalla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	20%	10%	-
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	40 %	40 %	20%

(1) L'impresa beneficiaria deve soddisfare tutte le condizioni previste nell'allegato I al "Regolamento GBER".

(2) Solo le GI che occupano meno di 750 persone e/o il cui fatturato è inferiore a 200 milioni di euro, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Criteri di valutazione delle istanze di ammissione alle agevolazioni, nonché le specifiche priorità riguardanti i programmi di sviluppo

Vengono di seguito indicati i principali criteri tecnici di valutazione delle istanze, nonché i criteri di priorità in ordine alla finanziabilità delle istanze di accesso al contratto di sviluppo.

Criteri di valutazione

1. Validità e fattibilità tecnica, economica e finanziaria. Idoneità del programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati;
2. Know how specifico posseduto dai soggetti partecipanti e/o dai loro azionisti in relazione all'iniziativa richiesta alle agevolazioni;
3. Solidità economico-patrimoniale dei soggetti partecipanti valutata sulla base dei bilanci storici in relazione a trend di fatturato e di marginalità operative, rapporto tra indebitamento e mezzi propri, equilibrio temporale tra impieghi e fonti di copertura, possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del programma e all'incremento del capitale circolante;
4. Cantierabilità dell'iniziativa;
5. Situazione attuale e prospettica del settore di riferimento;
6. Grado di innovatività del programma proposto.

Criteri di priorità per la finanziabilità del Programma

1. Intensità dell'apporto finanziario dei soggetti beneficiari;
2. Entità dell'eventuale cofinanziamento regionale;
3. Idoneità del Programma a realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata;
4. Capacità del Programma di miglioramento dell'impatto sull'ambiente;
5. Previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma;

Ai criteri di priorità sopra elencati si aggiungono inoltre per il settore turismo:

6. Prossimità di attrattori culturali, naturali e/o paesaggistici alle unità produttive oggetto del Programma;
7. Presenza nell'area oggetto del Programma di dinamiche turistiche caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo con particolare riferimento ai flussi turistici internazionali;
8. Capacità del Programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi;
9. Presenza all'interno del Programma di investimenti per lo sviluppo di servizi innovativi di supporto all'offerta turistica.

ELENCO DELLE AREE AMMESSE AGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE PER IL PERIODO 2007-2013

(Elaborato sulla base della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea il 28.11.2007 e pubblicata sulla G.U.U.E. C90 del 11.04.2008)

AREE 87.3 A)

CALABRIA
CAMPANIA
PUGLIA
SICILIA
BASILICATA
* Nel 2010 verrà effettuato un riesame in base alla media triennale dei dati aggiornati sul PIL disponibili. Se il PIL pro capite relativo alla regione sarà sceso al di sotto del 75% del PIL medio UE-25, la Basilicata continuerà a poter beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), altrimenti la regione sarà ammissibile agli aiuti in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

AREE 87.3 C)

Regione PIEMONTE	
Provincia di Biella	
Andorno Micca (1)	punto 30 H.1
Biella (2)	punto 30 H.1
Cerreto Castello (3)	punto 30 H.1
Cerrione (4)	punto 30 H.1
Coggiola (5)	punto 30 H.1
Cossato (6)	punto 30 H.1
Crevacuore	punto 30 H.1
Gaglianico (7)	punto 30 H.1
Lessona (8)	punto 30 H.1

Mongrando (9)	punto 30 H.1
Occhieppo Inferiore (10)	punto 30 H.1
Occhieppo Superiore (11)	punto 30 H.1
Pollone (12)	punto 30 H.1
Ponderano (13)	punto 30 H.1
Pray (14)	punto 30 H.1
Quaregna (15)	punto 30 H.1
Sagliano Micca (16)	punto 30 H.1
Sandigliano (17)	punto 30 H.1
Strona	punto 30 H.1
Tollegno (18)	punto 30 H.1
Trivero (19)	punto 30 H.1
Valdengo (20)	punto 30 H.1
Valle Mosso (21)	punto 30 H.1
Verrone (22)	punto 30 H.1
Vigliano Biellese (23)	punto 30 H.1
Provincia di Novara	
Ghemme (24)	punto 30 H.1
Grignasco (25)	punto 30 H.1
Prato Sesia (26)	punto 30 H.1
Romagnano Sesia (27)	punto 30 H.1
Provincia di Torino	
Agliè (28)	punto 95
Airasca (29)	punto 95
Ala di Stura (30)	punto 95
Albiano d'Ivrea (31)	punto 95
Albiano d'Ivrea (32)	punto 30 H.1
Alice Superiore (33)	punto 95

Almese (34)	punto 95
Alpignano (35)	punto 95
Avigliana (36)	punto 95
Azeglio (37)	punto 95
Bairo (38)	punto 95
Balangero (39)	punto 95
Baldissero Canavese (40)	punto 95
Balme (41)	punto 95
Banchette (42)	punto 30 H.1
Banchette (43)	punto 95
Barbania (44)	punto 95
Barone Canavese (45)	punto 95
Beinasco (46)	punto 95
Bobbio Pellice (47)	punto 95
Bollengo (48)	punto 95
Bollengo (49)	punto 30 H.1
Borgaro Torinese (50)	punto 95
Borgiallo (51)	punto 95
Borgofranco d'Ivrea (52)	punto 95
Borgofranco d'Ivrea (53)	punto 30 H.1
Borgomasino (54)	punto 95
Borgone Susa (55)	punto 95
Bosconero (56)	punto 95
Brandizzo (57)	punto 95
Bricherasio (58)	punto 95
Bruino (59)	punto 95
Bruzolo (60)	punto 95
Buriasco (61)	punto 95
Burolo (62)	punto 95
Burolo (63)	punto 30 H.1
Busano (64)	punto 95
Bussoleno (65)	punto 95
Buttiglieria Alta (66)	punto 95
Cafasse (67)	punto 95
Caluso (68)	punto 95
Candia Canavese (69)	punto 95
Candiolo (70)	punto 95

Cantalupa (71)	punto 95
Cantoira (72)	punto 95
Caprie (73)	punto 95
Caravino (74)	punto 95
Carema (75)	punto 30 H.1
Casalborgone (76)	punto 95
Cascinette d'Ivrea (77)	punto 95
Caselette (78)	punto 95
Caselle Torinese (79)	punto 95
Castagneto Po (80)	punto 95
Castagnole Piemonte (81)	punto 95
Castellamonte (82)	punto 95
Castelnuovo Nigra (83)	punto 95
Castiglione Torinese (84)	punto 95
Cavour (85)	punto 95
Cercenasco (86)	punto 95
Ceres (87)	punto 95
Chialamberto (88)	punto 95
Chianocco (89)	punto 95
Chiaverano (90)	punto 95
Chiomonte (91)	punto 95
Chiusa di San Michele (92)	punto 95
Chivasso (93)	punto 95
Ciconio (94)	punto 95
Ciriè (95)	punto 95
Coassolo Torinese (96)	punto 95
Coazze (97)	punto 95
Collegno (98)	punto 95
Colleretto Giacosa (99)	punto 95
Colleretto Giacosa (100)	punto 30 H.1
Condove (101)	punto 95
Corio (102)	punto 95
Cossano Canavese (103)	punto 95
Cuceglio (104)	punto 95
Cumiana (105)	punto 95
Cuorgnè (106)	punto 95
Druento (107)	punto 95

Favria (108)	punto 95
Feletto (109)	punto 95
Fiano (110)	punto 95
Fiorano Canavese (111)	punto 95
Fogizzzo (112)	punto 95
Forno Canavese (113)	punto 95
Front (114)	punto 95
Frossasco (115)	punto 95
Garzigliana (116)	punto 95
Gassino Torinese (117)	punto 95
Germagnano (118)	punto 95
Giaglione (119)	punto 95
Giaveno (120)	punto 95
Givoletto (121)	punto 95
Gravere (122)	punto 95
Groscavallo (123)	punto 95
Grosso (124)	punto 95
Grugliasco (125)	punto 95
Ivrea (126)	punto 30 H.1
Ivrea (127)	punto 95
La Cassa (128)	punto 95
La Loggia (129)	punto 95
Lanzo Torinese (130)	punto 95
Leinì (131)	punto 95
Lemie (132)	punto 95
Lessolo (133)	punto 95
Levone (134)	punto 95
Locana (135)	punto 95
Lombardore (136)	punto 95
Loranzè (137)	punto 30 H.1
Loranzè (138)	punto 95
Lugnacco (139)	punto 95
Luserna San Giovanni (140)	punto 95
Lusernetta (141)	punto 95
Lusigliè (142)	punto 95
Macello (143)	punto 95
Mathi (144)	punto 95

Mazzè (145)	punto 95
Meana di Susa (146)	punto 95
Mercenasco (147)	punto 95
Mercenasco (148)	punto 30 H.1
Mezzenile (149)	punto 95
Mompantero (150)	punto 95
Moncalieri (151)	punto 95
Montalenghe (152)	punto 95
Montalto Dora (153)	punto 30 H.1
Montalto Dora (154)	punto 95
Montanaro (155)	punto 95
Nichelino (156)	punto 95
Nole (157)	punto 95
Nomaglio (158)	punto 95
None (159)	punto 95
Novalesa (160)	punto 95
Oglianico (161)	punto 95
Orbassano (162)	punto 95
Orio Canavese (163)	punto 95
Osasco (164)	punto 95
Osasio (165)	punto 95
Ozegna (166)	punto 95
Palazzo Canavese (167)	punto 95
Parella (168)	punto 95
Pavone Canavese (169)	punto 30 H.1
Pavone Canavese (170)	punto 95
Pecco (171)	punto 95
Pecetto Torinese (172)	punto 95
Perosa Argentina (173)	punto 95
Perosa Canavese (174)	punto 95
Pertusio (175)	punto 95
Pessinetto (176)	punto 95
Pianezza (177)	punto 95
Pinasca (178)	punto 95
Pinerolo (179)	punto 95
Piobesi Torinese (180)	punto 95
Piossasco (181)	punto 95

Piscina (182)	punto 95
Piverone (183)	punto 95
Pont-Canavese (184)	punto 95
Porte (185)	punto 95
Prarostino (186)	punto 95
Prascorsano (187)	punto 95
Pratiglione (188)	punto 95
Quagliuzzo (189)	punto 95
Quassolo (190)	punto 95
Quassolo (191)	punto 30 H.1
Reano (192)	punto 95
Rivalba (193)	punto 95
Rivalta di Torino (194)	punto 95
Rivara (195)	punto 95
Rivarolo Canavese (196)	punto 95
Rivarossa (197)	punto 95
Rivoli (198)	punto 95
Robassomero (199)	punto 95
Rocca Canavese (200)	punto 95
Roletto (201)	punto 95
Romano Canavese (202)	punto 30 H.1
Romano Canavese (203)	punto 95
Ronco Canavese (204)	punto 95
Rondissone (205)	punto 95
Rorà (206)	punto 95
Rosta (207)	punto 95
Rubiana (208)	punto 95
Rueglio (209)	punto 95
Salassa (210)	punto 95
Salerano Canavese (211)	punto 95
Salerano Canavese (212)	punto 30 H.1
Samone	punto 30 H.1
San Benigno Canavese (213)	punto 95
San Carlo Canavese (214)	punto 95
San Colombano Belmonte (215)	punto 95
San Didero (216)	punto 95

San Francesco al Campo (217)	punto 95
San Germano Chisone (218)	punto 95
San Gillio (219)	punto 95
San Giorgio Canavese (220)	punto 95
San Giorio di Susa (221)	punto 95
San Giusto Canavese (222)	punto 95
San Maurizio Canavese (223)	punto 95
San Mauro Torinese (224)	punto 95
San Pietro Val Lemina (225)	punto 95
San Ponso (226)	punto 95
San Raffaele Cimena (227)	punto 95
San Sebastiano da Po (228)	punto 95
San Secondo di Pinerolo (229)	punto 95
Sangano (230)	punto 95
Sant'Ambrogio di Torino (231)	punto 95
Sant'Antonino di Susa (232)	punto 95
Scalenghe (233)	punto 95
Scarmagno (234)	punto 30 H.1
Scarmagno (235)	punto 95
Sciolze (236)	punto 95
Settimo Rottaro (237)	punto 95
Settimo Torinese (238)	punto 95
Settimo Vittone (239)	punto 30 H.1
Sparone (240)	punto 95
Strambino (241)	punto 95
Strambino (242)	punto 30 H.1
Susa (243)	punto 95
Torino (244)	punto 95
Torrazza Piemonte (245)	punto 95
Torre Canavese (246)	punto 95
Torre Pellice (247)	punto 95
Trana (248)	punto 95
Traversella (249)	punto 95
Trofarello (250)	punto 95
Vaie (251)	punto 95

Val della Torre (252)	punto 95
Valgioie (253)	punto 95
Vallo Torinese (254)	punto 95
Valperga (255)	punto 95
Varisella (256)	punto 95
Vauda Canavese (257)	punto 95
Venaria Reale (258)	punto 95
Venaus (259)	punto 95
Verolengo (260)	punto 95
Vestignè (261)	punto 95
Vialfrè (262)	punto 95
Vico Canavese (263)	punto 95
Vidracco (264)	punto 95
Vigone (265)	punto 95
Villanova Canavese (266)	punto 95
Villar Dora (267)	punto 95
Villar Focchiardo (268)	punto 95
Villar Pellice (269)	punto 95
Villar Perosa (270)	punto 95
Villarbasse (271)	punto 95
Vinovo (272)	punto 95
Virle Piemonte (273)	punto 95
Vische (274)	punto 95
Vistrorio (275)	punto 95
Viù (276)	punto 95
Volpiano (277)	punto 95
Volvera (278)	punto 95
Provincia di Verbano-Cusio-Ossola	
Casale Corte Cerro (279)	punto 30 H.1
Gravellona Toce (280)	punto 30 H.1
Nonio (281)	punto 30 H.1
Omegna (282)	punto 30 H.1
Provincia di Vercelli	
Borgosesia (283)	punto 30 H.1
Breia (284)	punto 30 H.1
Cellio (285)	punto 30 H.1
Gattinara (286)	punto 30 H.1

Guardabosone (287)	punto 30 H.1
Serravalle Sesia (288)	punto 30 H.1
Valduggia (289)	punto 30 H.1
Varallo (290)	punto 30 H.1
Regione VALLE D'AOSTA	
Provincia di Valle d'Aosta	
Aosta (291)	punto 30 H.1
Aosta (292)	punto 95
Arnad (293)	punto 30 H.1
Arnad (294)	punto 95
Bard	punto 30 H.1
Brissogne	punto 30 H.1
Champdepraz (295)	punto 95
Champdepraz (296)	punto 30 H.1
Chatillon (297)	punto 30 H.1
Donnas (298)	punto 95
Donnas (299)	punto 30 H.1
Fénis (300)	punto 95
Fénis (301)	punto 30 H.1
Hone (302)	punto 30 H.1
Issime (303)	punto 30 H.1
Issogne (304)	punto 95
Issogne (305)	punto 30 H.1
Pollein (306)	punto 30 H.1
Pont-Saint-Martin (307)	punto 30 H.1
Saint-Marcel (308)	punto 95
Saint-Marcel (309)	punto 30 H.1
Verrès (310)	punto 30 H.1
Regione LOMBARDIA	
Provincia di Como	
Arosio	punto 95
Cabiate	punto 95
Carugo	punto 95
Mariano Comense	punto 95
Provincia di Milano	
Albate	punto 95
Barlassina	punto 95

Biassono	punto 95
Bovisio-Masciago	punto 95
Canegrate	punto 95
Carate Brianza	punto 95
Cesano Maderno	punto 95
Desio	punto 95
Giussano	punto 95
Legnano (311)	punto 95
Lentate sul Seveso	punto 95
Limbate (312)	punto 95
Lissone	punto 95
Macherio	punto 95
Meda	punto 95
Misinto	punto 95
Muggiò	punto 95
Nova Milanese	punto 95
Renate	punto 95
San Giorgio su Legnano	punto 95
Seregno	punto 95
Seveso	punto 95
Sovico	punto 95
Varedo	punto 95
Vedano al Lambro	punto 95
Verano Brianza	punto 95
Provincia di Varese	
Busto Arsizio (313)	punto 95
Cardano al Campo	punto 95
Cassano Magnago	punto 95
Castellanza (314)	punto 95
Cavaria con Premezzo	punto 95
Gallarate	punto 95
Jerago con Orago	punto 95
Marnate	punto 95
Oggiona con Santo Stefano	punto 95
Olgiate Olona	punto 95
Solbiate Arno	punto 95
Regione VENETO	

Provincia di Padova	
Casale di Scodosia	punto 95
Merlara	punto 95
Montagnana	punto 95
Urbana	punto 95
Provincia di Rovigo	
Adria	punto 95
Bagnolo di Po	punto 95
Canaro	punto 95
Corbola	punto 95
Fiesso Umbertiano	punto 95
Giacciano con Baruchella	punto 95
Loreo	punto 95
Occhiobello	punto 95
Papozze	punto 95
Pettorazza Grimani	punto 95
Rosolina	punto 95
Stienta	punto 95
Trecenta	punto 95
Provincia di Venezia	
Cavarzere	punto 95
Chioggia (315)	punto 95
Cona	punto 95
Venezia (316)	punto 30 H.1
Provincia di Verona	
Castagnaro	punto 95
Terrazzo	punto 95
Villa Bartolomea	punto 95
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA	
Provincia di Gorizia	
Doberdò del Lago	punto 30 G
Gorizia (317)	punto 30 G
Grado (318)	punto 30 G
Medea	punto 30 G
Monfalcone (319)	punto 30 G
Romans d'Isonzo	punto 30 G
Ronchi dei Legionari	punto 30 G

Sagrado	punto 30 G
Savogna d'Isonzo	punto 30 G
Staranzano	punto 30 G
Villesse	punto 30 G
Provincia di Trieste	
Duino-Aurisina (320)	punto 30 G
Monrupino (321)	punto 30 G
Muggia	punto 30 G
San Dorligo della Valle - Dolina (322)	punto 30 G
Sgonico	punto 30 G
Trieste (323)	punto 30 G
Provincia di Udine	
Amaro	punto 30 G
Ampezzo	punto 30 G
Arta Terme	punto 30 G
Buja (324)	punto 30 G
Cavazzo Carnico	punto 30 G
Cercivento	punto 30 G
Cervignano del Friuli (325)	punto 30 G
Chiopris-Viscone	punto 30 G
Chiusaforte	punto 30 G
Cividale del Friuli (326)	punto 30 G
Corno di Rosazzo	punto 30 G
Forni Avoltri	punto 30 G
Forni di Sopra	punto 30 G
Lignano Sabbiadoro	punto 30 G
Majano	punto 30 G
Manzano	punto 30 G
Marano Lagunare	punto 30 G
Moggio Udinese	punto 30 G
Moimacco	punto 30 G
Osoppo	punto 30 G
Ovaro	punto 30 G
Paluzza	punto 30 G
Pontebba	punto 30 G
Prepotto	punto 30 G

Ravascletto	punto 30 G
San Giorgio di Nogaro	punto 30 G
San Giovanni al Natisone	punto 30 G
San Pietro al Natisone	punto 30 G
Sauris	punto 30 G
Sutrio	punto 30 G
Tarvisio	punto 30 G
Tolmezzo (327)	punto 30 G
Torviscosa	punto 30 G
Trasaghis	punto 30 G
Venezzone	punto 30 G
Villa Santina	punto 30 G
Zuglio	punto 30 G
Regione LIGURIA	
Provincia di Genova	
Arenzano (328)	punto 95
Avegno	punto 95
Bargagli	punto 95
Busalla (329)	punto 95
Carasco (330)	punto 95
Casarza Ligure (331)	punto 95
Casella	punto 95
Ceranesi (332)	punto 95
Chiavari (333)	punto 95
Cicagna	punto 95
Cogoleto (334)	punto 95
Coreglia Ligure	punto 95
Davagna	punto 95
Genova (335)	punto 30 H.1
Genova (336)	punto 95
Isola del Cantone (337)	punto 95
Lavagna (338)	punto 95
Leivi	punto 95
Moconesi (339)	punto 95
Montoggio	punto 95
Ne (340)	punto 95
Orero	punto 95

Ronco Scrivia (341)	punto 95
San Colombano Certenoli	punto 95
Sant'Olcese (342)	punto 95
Savignone (343)	punto 95
Sestri Levante (344)	punto 95
Sori (345)	punto 95
Tribogna	punto 95
Provincia di La Spezia	
Arcola (346)	punto 95
Follo (347)	punto 95
La Spezia (348)	punto 95
Santo Stefano di Magra (349)	punto 95
Sarzana (350)	punto 95
Vezzano Ligure (351)	punto 95
Provincia di Savona	
Altare	punto 30 H.1
Cairo Montenotte (352)	punto 30 H.1
Carcare	punto 30 H.1
Cengio	punto 30 H.1
Cosseria (353)	punto 95
Dego (354)	punto 95
Millesimo	punto 30 H.1
Pontinvrea	punto 30 H.1
Quiliano (355)	punto 95
Roccapignale	punto 30 H.1
Sassello	punto 30 H.1
Vado Ligure (356)	punto 95
Vezi Portio (357)	punto 95
Regione EMILIA ROMAGNA	
Provincia di Ferrara	
Argenta (358)	punto 30 H.1
Codigoro (359)	punto 30 H.1
Comacchio (360)	punto 30 H.1
Copparo (361)	punto 30 H.1
Ferrara (362)	punto 30 H.1
Formignana	punto 30 H.1
Migliarino	punto 95

Migliaro	punto 95
Ostellato (363)	punto 95
Ostellato (364)	punto 30 H.1
Portomaggiore (365)	punto 30 H.1
Ro (366)	punto 30 H.1
Tresigallo	punto 30 H.1
Provincia di Ravenna	
Ravenna (367)	punto 30 H.1
Ravenna (368)	punto 95
Regione TOSCANA	
Provincia di Grosseto	
Massa Marittima	punto 95
Roccastrada	punto 95
Provincia di Livorno	
Campiglia Marittima	punto 95
Piombino	punto 95
San Vincenzo	punto 95
Provincia di Lucca	
Bagni di Lucca	punto 95
Barga	punto 95
Borgo a Mozzano	punto 95
Camporgiano	punto 95
Careggine	punto 95
Castelnuovo di Garfagnana	punto 95
Castiglione di Garfagnana	punto 95
Coreglia Antelminelli	punto 95
Fabbriche di Vallico	punto 95
Fosciandora	punto 95
Galliciano	punto 95
Giuncugnano	punto 95
Minucciano	punto 95
Molazzana	punto 95
Piazza al Serchio	punto 95
Pieve Fosciana	punto 95
San Romano in Garfagnana	punto 95
Sillano	punto 95
Vagli Sotto	punto 95

Vergemoli	punto 95
Villa Collemandina	punto 95
Provincia di Massa-Carrara	
Aulla (369)	punto 95
Carrara	punto 95
Casola in Lunigiana	punto 95
Fivizzano	punto 95
Massa	punto 95
Montignoso	punto 95
Provincia di Pisa	
Castelfranco di Sotto	punto 31 A
Castelnuovo di Val di Cecina	punto 95
Montopoli in Val d'Arno	punto 31 A
Pomarance	punto 95
Santa Croce sull'Arno	punto 31 A
Provincia di Pistoia	
Agliana	punto 95
Montale	punto 95
Piteglio	punto 95
San Marcello Pistoiese	punto 95
Provincia di Prato	
Cantagallo	punto 95
Carmignano	punto 95
Montemurlo (370)	punto 31 A
Poggio a Caiano	punto 95
Prato (371)	punto 31 A
Vaiano	punto 95
Vernio	punto 95
Regione UMBRIA	
Provincia di Perugia	
Campello sul Clitunno	punto 95
Foligno (372)	punto 95
Foligno (373)	punto 31 A
Gualdo Tadino (374)	punto 95
Nocera Umbra	punto 95
Spoletto (375)	punto 31 A
Spoletto (376)	punto 95

Trevi (377)	punto 95
Trevi (378)	punto 31 A
Valtopina	punto 95
Provincia di Terni	
Narni (379)	punto 95
Narni (380)	punto 31 A
Terni (381)	punto 95
Terni (382)	punto 31 A
Regione MARCHE	
Provincia di Ancona	
Fabriano	punto 95
Genga	punto 95
Sassoferrato	punto 95
Provincia di Ascoli Piceno	
Acquasanta Terme	punto 95
Amandola	punto 95
Appignano del Tronto	punto 95
Ascoli Piceno (383)	punto 31 A
Belmonte Piceno	punto 31 A
Castel di Lama	punto 95
Castignano (384)	punto 31 A
Castorano	punto 95
Colli del Tronto	punto 95
Comunanza	punto 95
Fermo (385)	punto 31 A
Folignano	punto 95
Grottazzolina	punto 31 A
Maltignano	punto 95
Montalto delle Marche	punto 95
Montelparo (386)	punto 31 A
Offida	punto 95
Roccafluvione	punto 95
Rotella (387)	punto 31 A
Santa Vittoria in Matenano (388)	punto 31 A
Servigiano (389)	punto 31 A
Spinetoli	punto 95

Venarotta	punto 95
Provincia di Macerata	
Camerino	punto 95
Castelraimondo	punto 95
Esanatoglia	punto 95
Matelica	punto 95
Regione LAZIO	
Provincia di Frosinone	
Alatri	punto 95
Anagni (390)	punto 30 H.2
Aquino (391)	punto 30 G
Arce	punto 95
Arnara	punto 95
Arpino	punto 95
Boville Ernica	punto 95
Broccostella	punto 95
Cassino (392)	punto 30 G
Castelliri	punto 95
Castrocielo (393)	punto 30 G
Ceccano (394)	punto 30 H.2
Ceprano	punto 95
Cervaro	punto 95
Colfelice (395)	punto 30 G
Coreno Ausonio	punto 30 G
Falvaterra	punto 95
Ferentino (396)	punto 30 H.2
Filettino	punto 95
Fiuggi	punto 30 H.2
Fontana Liri	punto 95
Frosinone (397)	punto 30 H.2
Guarcino	punto 95
Isola del Liri	punto 95
Monte San Giovanni Campano	punto 95
Morolo	punto 95
Paliano	punto 95
Patrica (398)	punto 30 H.2

Piedimonte San Germano	punto 30 G
Pignataro Interamna	punto 30 G
Pofi	punto 95
Ripi	punto 95
Roccasecca (399)	punto 30 G
San Giorgio a Liri (400)	punto 30 G
San Vittore del Lazio	punto 95
Sant'Ambrogio sul Garigliano	punto 95
Sant'Andrea del Garigliano	punto 95
Sant'Apollinare	punto 95
Sgurgola	punto 95
Sora	punto 95
Strangolagalli	punto 95
Supino (401)	punto 30 H.2
Torrice	punto 95
Trevi nel Lazio	punto 95
Vallemaio	punto 30 G
Veroli	punto 95
Villa Santa Lucia	punto 30 G
Provincia di Latina	
Aprilia (402)	punto 95
Aprilia (403)	punto 30 H.2
Castelforte	punto 30 G
Cisterna di Latina (404)	punto 30 H.2
Formia (405)	punto 30 G
Gaeta (406)	punto 30 G
Latina (407)	punto 30 H.2
Minturno	punto 30 G
Pontinia (408)	punto 30 H.2
Ponza	punto 30 G
Priverno	punto 95
Santi Cosma e Damiano	punto 30 G
Sermoneta	punto 30 H.2
Sezze (409)	punto 30 H.2
Spigno Saturnia	punto 30 G
Ventotene	punto 30 G
Provincia di Rieti	

Accumoli	punto 30 C
Amatrice	punto 30 C
Antrodoco	punto 30 C
Borbona	punto 30 C
Borgo Velino	punto 30 C
Borgorose	punto 30 C
Cantalice	punto 30 C
Castel Sant'Angelo	punto 30 C
Cittaducale	punto 30 C
Cittareale	punto 30 C
Collalto Sabino	punto 30 C
Collegiove	punto 30 C
Fiamignano	punto 30 C
Leonessa	punto 30 C
Micigliano	punto 30 C
Nespolo	punto 30 C
Pescorocchiano	punto 30 C
Petrella Salto	punto 30 C
Posta	punto 30 C
Rieti (410)	punto 30 C
Turania	punto 30 C
Provincia di Roma	
Albano Laziale	punto 95
Anzio	punto 95
Ariccia	punto 95
Artena (411)	punto 30 H.1
Civitavecchia (412)	punto 31 A
Colleferro	punto 30 H.1
Genzano di Roma	punto 95
Labico	punto 30 H.1
Lanuvio	punto 95
Nemi	punto 95
Nettuno	punto 95
Santa Marinella (413)	punto 31 A
Valmontone	punto 30 H.1
Velletri (414)	punto 95
Provincia di Viterbo	

Montalto di Castro	punto 31 B
Monte Romano	punto 31 B
Tarquinia (415)	punto 31 B
Viterbo (416)	punto 31 B
Regione ABRUZZO	
Provincia di Chieti	
Altino	punto 95
Archi	punto 95
Ari	punto 95
Arielli	punto 30 C
Atessa (417)	punto 30 C
Atessa (418)	punto 95
Bomba	punto 95
Bucchianico	punto 95
Canosa Sannita (419)	punto 30 C
Carpineto Sinello	punto 95
Carunchio	punto 95
Casacanditella	punto 30 C
Casalanguida	punto 95
Casalbordino (420)	punto 95
Casalbordino (421)	punto 30 C
Casalincontrada	punto 30 C
Casoli	punto 95
Castel Frentano (422)	punto 30 C
Castel Frentano (423)	punto 95
Castelguidone	punto 95
Castiglione Messer Marino	punto 95
Celenza sul Trigno	punto 95
Chieti (424)	punto 30 C
Chieti (425)	punto 95
Civitella Messer Raimondo	punto 95
Colledimacine	punto 95
Colledimezzo	punto 95
Crecchio (426)	punto 30 C
Cupello	punto 30 C
Dogliola	punto 30 C
Fallo	punto 95

Fara Filiorum Petri	punto 95
Fara San Martino	punto 30 C
Filetto	punto 30 C
Fossacesia	punto 95
Fraine	punto 95
Fresagrandinaria	punto 30 C
Frisa	punto 95
Furci	punto 95
Gessopalena	punto 95
Gissi (427)	punto 30 C
Gissi (428)	punto 95
Giuliano Teatino	punto 95
Guardiagrele (429)	punto 95
Guardiagrele (430)	punto 30 C
Guilmi	punto 95
Lama dei Peligni	punto 95
Lanciano (431)	punto 95
Lanciano (432)	punto 30 C
Lentella	punto 30 C
Lettopalena	punto 95
Liscia	punto 95
Miglianico	punto 95
Montenerodomo	punto 95
Monteodorisio	punto 30 C
Mozzagrogna	punto 30 C
Orsogna	punto 30 C
Ortona (433)	punto 30 C
Paglieta	punto 30 C
Palena	punto 95
Palmoli	punto 95
Palombaro (434)	punto 95
Palombaro (435)	punto 30 C
Pennadomo	punto 95
Pennapedimonte (436)	punto 95
Pennapedimonte (437)	punto 30 C
Perano	punto 95
Pietraferrazzana	punto 95

Poggiofiorito	punto 30 C
Pollutri	punto 95
Pretoro (438)	punto 30 C
Rapino	punto 30 C
Ripa Teatina	punto 95
Rocca San Giovanni	punto 95
Roccamontepiano	punto 30 C
Roccascalegna	punto 95
Roccaspinalveti	punto 95
San Buono	punto 95
San Giovanni Lipioni	punto 95
San Giovanni Teatino (439)	punto 30 C
San Martino sulla Marrucina	punto 30 C
San Salvo (440)	punto 30 C
San Vito Chietino	punto 95
Santa Maria Imbaro	punto 95
Sant'Eusanio del Sangro	punto 95
Scerni (441)	punto 30 C
Schiavi di Abruzzo	punto 95
Taranta Peligna	punto 95
Tollo	punto 95
Torino di Sangro	punto 95
Tornareccio	punto 95
Torrebruna	punto 95
Torrecchia Teatina	punto 95
Torricella Peligna	punto 95
Treglio	punto 95
Tuffillo	punto 95
Vacri	punto 30 C
Vasto (442)	punto 95
Vasto (443)	punto 30 C
Villa Santa Maria	punto 95
Villalfonsina	punto 95
Villamagna	punto 30 C
Provincia di L'Aquila	
Aielli	punto 30 C
Avezzano (444)	punto 30 C

Balsorano	punto 95
Barete	punto 30 C
Barisciano	punto 30 C
Cagnano Amiterno	punto 30 C
Canistro	punto 30 C
Capestrano	punto 95
Carsoli	punto 30 C
Castel di Sangro	punto 30 E
Celano (445)	punto 30 C
Civita d'Antino	punto 30 C
Civitella Roveto	punto 30 C
Cocullo (446)	punto 30 C
Collelongo	punto 30 C
Collepietro	punto 95
Corfinio	punto 30 C
Fagnano Alto (447)	punto 30 C
Fontecchio	punto 30 C
Fossa	punto 30 C
Gioia dei Marsi	punto 30 C
Goriano Sicoli	punto 30 C
L'Aquila (448)	punto 30 C
Lecce nei Marsi (449)	punto 30 C
Luco dei Marsi (450)	punto 30 C
Lucoli	punto 30 C
Magliano de' Marsi	punto 30 C
Massa d'Albe	punto 30 C
Morino	punto 30 C
Ocre	punto 30 C
Ofena	punto 95
Oricola	punto 30 C
Ortona dei Marsi	punto 30 C
Ortucchio	punto 30 C
Pereto	punto 30 C
Pescina (451)	punto 30 C
Pizzoli (452)	punto 30 C
Poggio Picenze	punto 30 C
Pratola Peligna	punto 30 C

Prezza	punto 30 C
Raiano	punto 30 C
San Benedetto dei Marsi (453)	punto 30 C
San Demetrio ne' Vestini	punto 30 C
San Vincenzo Valle Roveto (454)	punto 30 C
Sante Marie	punto 30 C
Sant'Eusanio Forconese	punto 30 C
Scoppito (455)	punto 30 C
Scurcola Marsicana	punto 30 C
Sulmona (456)	punto 30 C
Tagliacozzo (457)	punto 30 C
Tornimparte	punto 30 C
Trasacco (458)	punto 30 C
Villa Santa Lucia degli Abruzzi	punto 95
Vittorito	punto 30 C
Provincia di Pescara	
Abbatteggio	punto 95
Alanno (459)	punto 95
Alanno (460)	punto 30 C
Bolognano (461)	punto 30 C
Bussi sul Tirino	punto 30 C
Cappelle sul Tavo (462)	punto 30 C
Caramanico Terme	punto 95
Castiglione a Casauria (463)	punto 30 C
Catignano	punto 95
Cepagatti (464)	punto 30 C
Città Sant'Angelo (465)	punto 30 C
Collecorvino (466)	punto 30 C
Cugnoli	punto 95
Elice	punto 95
Lettomanoppello	punto 95
Loreto Aprutino (467)	punto 30 C
Manoppello (468)	punto 95
Manoppello (469)	punto 30 C
Moscufo (470)	punto 30 C

Nocchiano	punto 95
Penne (471)	punto 30 C
Penne (472)	punto 95
Pescara (473)	punto 30 C
Pianella (474)	punto 30 C
Picciano	punto 95
Popoli	punto 30 C
Roccamorice	punto 95
Rosciano	punto 30 C
San Valentino in Abruzzo Citeriore (475)	punto 30 C
Sant'Eufemia a Maiella	punto 95
Scafa	punto 30 C
Serramonacesca	punto 95
Spoltore (476)	punto 30 C
Tocco da Casauria	punto 30 C
Torre de' Passeri (477)	punto 30 C
Turrivalignani	punto 30 C
Provincia di Teramo	
Ancarano	punto 30 H.2
Atri (478)	punto 95
Atri (479)	punto 30 H.2
Basciano	punto 95
Bellante (480)	punto 30 H.2
Bellante (481)	punto 95
Bisenti	punto 95
Campoli	punto 95
Canzano	punto 95
Castel Castagna	punto 95
Castellalto (482)	punto 30 H.2
Castelli	punto 95
Castiglione Messer Raimondo	punto 95
Castilenti	punto 95
Cellino Attanasio	punto 95
Cermignano	punto 95
Civitella del Tronto	punto 95
Colledara	punto 95

Colonnella (483)	punto 30 H.2
Controguerra (484)	punto 30 H.2
Corropoli (485)	punto 30 H.2
Crognaleto	punto 95
Fano Adriano	punto 95
Giulianova (486)	punto 30 H.2
Isola del Gran Sasso d'Italia	punto 95
Montefino	punto 95
Montorio al Vomano	punto 95
Morro d'Oro (487)	punto 30 H.2
Mosciano Sant'Angelo (488)	punto 30 H.2
Nereto (489)	punto 30 H.2
Notaresco (490)	punto 30 H.2
Penna Sant'Andrea	punto 95
Pietracamela	punto 95
Pineto (491)	punto 30 H.2
Roseto degli Abruzzi (492)	punto 30 H.2
Sant'Egidio alla Vibrata	punto 30 H.2
Sant'Omero	punto 30 H.2
Teramo	punto 95
Torano Nuovo	punto 95
Torricella Sicura	punto 95
Tortoreto (493)	punto 30 H.2
Tossicia	punto 95
Regione MOLISE	
Provincia di Campobasso	
Acquaviva Collecroce	punto 30 G
Baranello (494)	punto 30 G
Baranello (495)	punto 95
Bojano (496)	punto 95
Bojano (497)	punto 30 G
Bonefro	punto 30 G
Busso (498)	punto 30 G
Busso (499)	punto 95
Campobasso (500)	punto 30 G
Campobasso (501)	punto 95
Campochiaro	punto 30 G

Campodipietra (502)	punto 95
Campodipietra (503)	punto 30 G
Campolieto	punto 30 G
Campomarino	punto 30 G
Casacalenda	punto 30 G
Casalciprano (504)	punto 30 G
Castelbottaccio	punto 30 G
Castellino del Biferno	punto 30 G
Castelmauro	punto 30 G
Castropignano (505)	punto 30 G
Cercemaggiore (506)	punto 30 G
Cercemaggiore (507)	punto 95
Cercepiccola	punto 30 G
Civitacampomarano	punto 30 G
Colle d'Anchise (508)	punto 95
Colle d'Anchise (509)	punto 30 G
Colletorto	punto 30 G
Duronia (510)	punto 30 G
Duronia (511)	punto 95
Ferrazzano (512)	punto 95
Ferrazzano (513)	punto 30 G
Fossalto (514)	punto 30 G
Gambatesa	punto 30 G
Gildone (515)	punto 95
Gildone (516)	punto 30 G
Guardialfiera	punto 30 G
Guardiaregia	punto 30 G
Guglionesi (517)	punto 95
Guglionesi (518)	punto 30 G
Jelsi (519)	punto 95
Jelsi (520)	punto 30 G
Larino	punto 30 G
Limosano	punto 30 G
Lucito	punto 30 G
Lupara	punto 30 G
Macchia Valfortore	punto 30 G
Mafalda	punto 30 G

Matrice (521)	punto 95
Matrice (522)	punto 30 G
Mirabello Sannitico	punto 30 G
Molise	punto 30 G
Monacilioni	punto 30 G
Montagano (523)	punto 95
Montagano (524)	punto 30 G
Montecilfone	punto 30 G
Montefalcone nel Sannio	punto 30 G
Montelongo	punto 30 G
Montemitro	punto 30 G
Montenero di Bisaccia (525)	punto 30 G
Montenero di Bisaccia (526)	punto 95
Montorio nei Frentani	punto 30 G
Morrone del Sannio	punto 30 G
Oratino (527)	punto 30 G
Palata	punto 30 G
Petacciato	punto 30 G
Petrella Tifernina	punto 30 G
Pietracatella	punto 30 G
Pietracupa	punto 30 G
Portocannone	punto 30 G
Provvidenti	punto 30 G
Riccia (528)	punto 95
Riccia (529)	punto 30 G
Ripabottoni	punto 30 G
Ripalimosani (530)	punto 95
Ripalimosani (531)	punto 30 G
Roccapivara	punto 30 G
Rotello	punto 30 G
Salcito (532)	punto 30 G
San Biase	punto 30 G
San Felice del Molise (533)	punto 30 G
San Felice del Molise (534)	punto 95
San Giacomo degli Schiavoni	punto 30 G
San Giovanni in Galdo	punto 30 G
San Giuliano del Sannio	punto 30 G

San Giuliano di Puglia	punto 30 G
San Martino in Pensilis (535)	punto 95
San Martino in Pensilis (536)	punto 30 G
San Massimo	punto 30 G
San Polo Matese	punto 30 G
Santa Croce di Magliano	punto 30 G
Sant'Angelo Limosano	punto 30 G
Sant'Elia a Pianisi	punto 30 G
Sepino	punto 30 G
Spinete (537)	punto 95
Spinete (538)	punto 30 G
Tavenna (539)	punto 30 G
Tavenna (540)	punto 95
Termoli (541)	punto 95
Termoli (542)	punto 30 G
Torella del Sannio (543)	punto 30 G
Toro	punto 30 G
Trivento (544)	punto 95
Trivento (545)	punto 30 G
Tufara	punto 30 G
Ururi	punto 30 G
Vinchiaturò (546)	punto 95
Vinchiaturò (547)	punto 30 G
Provincia di Isernia	
Acquaviva d'Isernia	punto 30 G
Agnone (548)	punto 30 G
Bagnoli del Trigno (549)	punto 95
Bagnoli del Trigno (550)	punto 30 G
Belmonte del Sannio	punto 30 G
Cantalupo nel Sannio	punto 30 G
Capracotta	punto 30 G
Carovilli	punto 30 G
Carpinone	punto 30 G
Castel del Giudice	punto 30 G
Castel San Vincenzo	punto 30 G
Castelpetroso	punto 30 G
Castelpizzuto	punto 30 G

Castelverrino	punto 30 G
Cerro al Volturno (551)	punto 30 G
Cerro al Volturno (552)	punto 95
Chiauci	punto 30 G
Civitanova del Sannio	punto 30 G
Colli a Volturno	punto 30 G
Conca Casale	punto 30 G
Filignano	punto 30 G
Forlì del Sannio	punto 30 G
Fornelli (553)	punto 95
Fornelli (554)	punto 30 G
Frosolone (555)	punto 95
Frosolone (556)	punto 30 G
Isernia (557)	punto 95
Isernia (558)	punto 30 G
Longano	punto 30 G
Macchia d'Isernia	punto 30 G
Macchiagodena	punto 30 G
Miranda	punto 30 G
Montaquila	punto 30 G
Montenero Val Cocchiara (559)	punto 95
Montenero Val Cocchiara (560)	punto 30 G
Monteroduni	punto 30 G
Pesche	punto 30 G
Pescolanciano	punto 30 G
Pescopennataro	punto 30 G
Pettoranello del Molise	punto 30 G
Pietrabbondante	punto 30 G
Pizzone	punto 30 G
Poggio Sannita	punto 30 G
Pozzilli	punto 30 G
Rionero Sannitico	punto 30 G
Roccamandolfi	punto 30 G
Roccasicura	punto 30 G
Rocchetta a Volturno	punto 30 G

San Pietro Avellana	punto 30 G
Santa Maria del Molise	punto 30 G
Sant'Agapito	punto 30 G
Sant'Angelo del Pesco	punto 30 G
Sant'Elena Sannita	punto 30 G
Scapoli	punto 30 G
Sessano del Molise	punto 30 G
Sesto Campano (561)	punto 30 G
Sesto Campano (562)	punto 95
Vastogirardi	punto 30 G
Venafro (563)	punto 95
Venafro (564)	punto 30 G
Regione SARDEGNA	
Provincia di Cagliari	
Armungia	punto 30 A
Assemini (565)	punto 30 A
Ballao	punto 30 A
Barrali	punto 30 A
Burcei	punto 30 A
Cagliari (566)	punto 30 A
Capoterra (567)	punto 30 A
Castiadas	punto 30 A
Decimomannu	punto 30 A
Decimoputzu	punto 30 A
Dolianova	punto 30 A
Domus de Maria	punto 30 A
Donori	punto 30 A
Elmas (568)	punto 30 A
Escalaplano	punto 30 A
Escolca	punto 30 A
Esterzili	punto 30 A
Gergei	punto 30 A
Gesico	punto 30 A
Goni	punto 30 A
Guamaggiore	punto 30 A
Guasila	punto 30 A
Isili	punto 30 A

Mandas	punto 30 A
Maracalagonis (569)	punto 30 A
Monastir	punto 30 A
Monsezzato (570)	punto 30 A
Muravera	punto 30 A
Nuragus	punto 30 A
Nurallao	punto 30 A
Nuraminis	punto 30 A
Nurri	punto 30 A
Orroli	punto 30 A
Ortacesus	punto 30 A
Pimentel	punto 30 A
Pula	punto 30 A
Quartu Sant'Elena (571)	punto 30 A
Quartucciu (572)	punto 30 A
Sadali	punto 30 A
Samatzai	punto 30 A
San Basilio	punto 30 A
San Nicolò Gerrei	punto 30 A
San Sperate	punto 30 A
San Vito	punto 30 A
Sant'Andrea Frius	punto 30 A
Sarroch	punto 30 A
Selargius (573)	punto 30 A
Selegas	punto 30 A
Senorbi	punto 30 A
Serdiana	punto 30 A
Serri	punto 30 A
Sestu	punto 30 A
Settimo San Pietro (574)	punto 30 A
Seulo	punto 30 A
Siliqua	punto 30 A
Silius	punto 30 A
Sinnai (575)	punto 30 A
Siurgus Donigala	punto 30 A
Soleminis	punto 30 A
Suelli	punto 30 A

Teulada	punto 30 A
Ussana	punto 30 A
Uta	punto 30 A
Vallermosa	punto 30 A
Villa San Pietro	punto 30 A
Villanova Tulo	punto 30 A
Villaputzu	punto 30 A
Villasalto	punto 30 A
Villasimius	punto 30 A
Villasor	punto 30 A
Villaspeciosa	punto 30 A
Provincia di Carbonia-Iglesias	
Buggerru	punto 30 A
Calasetta	punto 30 A
Carbonia (576)	punto 30 A
Carloforte (577)	punto 30 A
Domusnovas	punto 30 A
Fluminimaggiore	punto 30 A
Giba	punto 30 A
Gonnesa	punto 30 A
Iglesias	punto 30 A
Masainas	punto 30 A
Musei	punto 30 A
Narcao	punto 30 A
Nuxis	punto 30 A
Perdaxius	punto 30 A
Piscinas	punto 30 A
Portoscuso	punto 30 A
San Giovanni Suergiu (578)	punto 30 A
Santadi	punto 30 A
Sant'Anna Arresi	punto 30 A
Sant'Antioco (579)	punto 30 A
Tratalias	punto 30 A
Villamassargia	punto 30 A
Villaperuccio	punto 30 A
Provincia di Medio Campidano	
Arbus (580)	punto 30 A

Barumini	punto 30 A
Collinas	punto 30 A
Furtei	punto 30 A
Genuri	punto 30 A
Gesturi	punto 30 A
Gonnosfanadiga (581)	punto 30 A
Guspini (582)	punto 30 A
Las Plassas	punto 30 A
Lunamatrona	punto 30 A
Pabillonis	punto 30 A
Pauli Arbarei	punto 30 A
Samassi	punto 30 A
San Gavino Monreale	punto 30 A
Sanluri	punto 30 A
Sardara	punto 30 A
Segariu	punto 30 A
Serramanna	punto 30 A
Serrenti	punto 30 A
Setzu	punto 30 A
Siddi	punto 30 A
Tuili	punto 30 A
Turri	punto 30 A
Ussaramanna	punto 30 A
Villacidro (583)	punto 30 A
Villamar	punto 30 A
Villanovaforru	punto 30 A
Villanovafranca	punto 30 A
Provincia di Nuoro	
Aritzo	punto 30 A
Atzara	punto 30 A
Austis	punto 30 A
Belvi	punto 30 A
Birori	punto 30 A
Bitti	punto 30 A
Bolotana	punto 30 A
Borore	punto 30 A
Bortigali	punto 30 A

Desulo	punto 30 A
Dorgali	punto 30 A
Dualchi	punto 30 A
Fonni	punto 30 A
Gadoni	punto 30 A
Galtelli	punto 30 A
Gavoi	punto 30 A
Irgoli	punto 30 A
Lei	punto 30 A
Loculi	punto 30 A
Lodè	punto 30 A
Lodine	punto 30 A
Lula	punto 30 A
Macomer	punto 30 A
Mamoiada	punto 30 A
Meana Sardo	punto 30 A
Noragugume	punto 30 A
Nuoro (584)	punto 30 A
Oliena	punto 30 A
Ollolai	punto 30 A
Olzai	punto 30 A
Onani	punto 30 A
Onifai	punto 30 A
Oniferi	punto 30 A
Orani	punto 30 A
Orgosolo	punto 30 A
Orosei	punto 30 A
Orotelli	punto 30 A
Ortueri	punto 30 A
Orune	punto 30 A
Osidda	punto 30 A
Ottana	punto 30 A
Ovodda	punto 30 A
Posada	punto 30 A
Sarule	punto 30 A
Silanus	punto 30 A
Sindia	punto 30 A

Siniscola	punto 30 A
Sorgono	punto 30 A
Teti	punto 30 A
Tiana	punto 30 A
Tonara	punto 30 A
Torpè	punto 30 A
Provincia di Ogliastra	
Arzana	punto 30 A
Bari Sardo	punto 30 A
Baunei	punto 30 A
Cardedu	punto 30 A
Elini	punto 30 A
Gairo	punto 30 A
Girasole	punto 30 A
Ilbono	punto 30 A
Jerzu	punto 30 A
Lanusei	punto 30 A
Loceri	punto 30 A
Lotzorai	punto 30 A
Osini	punto 30 A
Perdasdefogu	punto 30 A
Seui	punto 30 A
Talana	punto 30 A
Tertenia	punto 30 A
Tortoli	punto 30 A
Triei	punto 30 A
Ulassai	punto 30 A
Urzulei	punto 30 A
Ussassai	punto 30 A
Villagrande Strisaili	punto 30 A
Provincia di Olbia-Tempio	
Aggius	punto 30 A
Aglientu	punto 30 A
Alà dei Sardi	punto 30 A
Arzachena (585)	punto 30 A
Badesi	punto 30 A
Berchidda	punto 30 A

Bortigiadas	punto 30 A
Buddusò	punto 30 A
Budoni	punto 30 A
Calangianus	punto 30 A
Golfo Aranci	punto 30 A
La Maddalena (586)	punto 30 A
Loiri Porto San Paolo	punto 30 A
Luogosanto	punto 30 A
Luras	punto 30 A
Monti	punto 30 A
Olbia (587)	punto 30 A
Oschiri	punto 30 A
Padru	punto 30 A
Palau	punto 30 A
San Teodoro	punto 30 A
Santa Teresa Gallura	punto 30 A
Sant'Antonio di Gallura	punto 30 A
Telti	punto 30 A
Tempio Pausania	punto 30 A
Trinità d'Agultu e Vignola	punto 30 A
Provincia di Oristano	
Abbasanta	punto 30 A
Aidomaggiore	punto 30 A
Albagiara	punto 30 A
Ales	punto 30 A
Allai	punto 30 A
Arborea	punto 30 A
Ardauli	punto 30 A
Assolo	punto 30 A
Asuni	punto 30 A
Baradili	punto 30 A
Baratili San Pietro	punto 30 A
Baressa	punto 30 A
Bauladu	punto 30 A
Bidoni	punto 30 A
Bonarcado	punto 30 A
Boroneddu	punto 30 A

Bosa	punto 30 A
Busachi	punto 30 A
Cabras	punto 30 A
Cuglieri	punto 30 A
Curcuris	punto 30 A
Flussio	punto 30 A
Fordongianus	punto 30 A
Genoni	punto 30 A
Ghilarza	punto 30 A
Gonnoscodina	punto 30 A
Gonnosnò	punto 30 A
Gonnostramatza	punto 30 A
Laconi	punto 30 A
Magomadas	punto 30 A
Marrubiu	punto 30 A
Masullas	punto 30 A
Milis	punto 30 A
Modolo	punto 30 A
Mogorella	punto 30 A
Mogoro	punto 30 A
Montresta	punto 30 A
Morgongiori	punto 30 A
Narbolia	punto 30 A
Neoneli	punto 30 A
Norbello	punto 30 A
Nughedu Santa Vittoria	punto 30 A
Nurachi	punto 30 A
Nureci	punto 30 A
Ollastra	punto 30 A
Oristano (588)	punto 30 A
Palmas Arborea	punto 30 A
Pau	punto 30 A
Paulilatino	punto 30 A
Pompu	punto 30 A
Riola Sardo	punto 30 A
Ruinas	punto 30 A
Sagama	punto 30 A

Samugheo	punto 30 A
San Nicolò d'Arcidano	punto 30 A
San Vero Milis	punto 30 A
Santa Giusta (589)	punto 30 A
Santu Lussurgiu	punto 30 A
Scano di Montiferro	punto 30 A
Sedilo	punto 30 A
Seneghe	punto 30 A
Senis	punto 30 A
Sennariolo	punto 30 A
Siamaggiore	punto 30 A
Siamanna	punto 30 A
Siapiccia	punto 30 A
Simala	punto 30 A
Simaxis	punto 30 A
Sini	punto 30 A
Siris	punto 30 A
Soddi	punto 30 A
Solarussa	punto 30 A
Sorradile	punto 30 A
Suni	punto 30 A
Tadasuni	punto 30 A
Terralba	punto 30 A
Tinnura	punto 30 A
Tramatza	punto 30 A
Tresnuraghes	punto 30 A
Ulà Tirso	punto 30 A
Uras	punto 30 A
Usellus	punto 30 A
Villa Sant'Antonio	punto 30 A
Villa Verde	punto 30 A
Villanova Truschedu	punto 30 A
Villaurbana	punto 30 A
Zeddiani	punto 30 A
Zerfaliu	punto 30 A
Provincia di Sassari	
Alghero (590)	punto 30 A

Anela	punto 30 A
Ardara	punto 30 A
Banari	punto 30 A
Benetutti	punto 30 A
Bessude	punto 30 A
Bonnanaro	punto 30 A
Bono	punto 30 A
Bonorva	punto 30 A
Borutta	punto 30 A
Bottidda	punto 30 A
Bultei	punto 30 A
Bulzi	punto 30 A
Burgos	punto 30 A
Cargeghe	punto 30 A
Castelsardo	punto 30 A
Cheremule	punto 30 A
Chiamonti	punto 30 A
Codrongianos	punto 30 A
Cossoine	punto 30 A
Erula	punto 30 A
Esporlatu	punto 30 A
Florinas	punto 30 A
Giave	punto 30 A
Illorai	punto 30 A
Ittireddu	punto 30 A
Ittiri	punto 30 A
Laerru	punto 30 A
Mara	punto 30 A
Martis	punto 30 A
Monteleone Rocca Doria	punto 30 A
Mores	punto 30 A
Muros	punto 30 A
Nughedu San Nicolò	punto 30 A
Nule	punto 30 A
Nulvi	punto 30 A
Olmedo	punto 30 A
Osilo	punto 30 A

Ossi (591)	punto 30 A
Ozieri	punto 30 A
Padria	punto 30 A
Pattada	punto 30 A
Perfugas	punto 30 A
Ploaghe	punto 30 A
Porto Torres (592)	punto 30 A
Pozzomaggiore	punto 30 A
Putifigari	punto 30 A
Romana	punto 30 A
Santa Maria Coghinas	punto 30 A
Sassari (593)	punto 30 A
Sedini	punto 30 A
Semestene	punto 30 A
Sennori (594)	punto 30 A
Siligo	punto 30 A
Sorso (595)	punto 30 A
Stintino	punto 30 A
Tergu	punto 30 A
Thiesi	punto 30 A
Tissi	punto 30 A
Torralba	punto 30 A
Tula	punto 30 A
Uri	punto 30 A
Usini	punto 30 A
Valledoria	punto 30 A
Viddalba	punto 30 A
Villanova Monteleone	punto 30 A

NOTE	
1.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 5, 7, 8, 15
2.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 54, 55, 86, 88, 92, 142, 143, 145, 146, da 185 a 188, 255, 256, 276, 277, 279, 337, 345, 347, 348, 370, 372, 373, 450, 452, 458, 460, 465, 469
3.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 5, 6, 7
4.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 18 a 20, 23, 30
5.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4
6.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 27, 28, da 31 a 39, 46
7.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 8, 9, 11
8.	Solo la seguente sezione di censimento: 4
9.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 25
10.	Solo la seguente sezione di censimento: 14
11.	Solo la seguente sezione di censimento: 12
12.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 7, 8, 15, 16, 18, 20
13.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 11
14.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, da 6 a 8, da 10 a 16
15.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, da 6 a 8
16.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 4, 6, 7, 14, 16, 18
17.	Solo la seguente sezione di censimento: 17
18.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 8, da 13 a 15
19.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 7 a 12, 29, 31, 32
20.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 9 a 11, 14, 17, da 19 a 21, 25
21.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 5, da 7 a 14, 19, 23, 25, 26
22.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 5, da 8 a 12, 14, 15
23.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 8, 13, da 15 a 18, da 26 a 28, 31, 32
24.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 6, 14, 16
25.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 8, 11, 22, 25, 26, 29
26.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 11, 12, 14
27.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 7, 9, 11, da 15 a 19
28.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 8, 14, 29
29.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 8 a 10, 14, 18, 19
30.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
31.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3
32.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 5, 8, 9
33.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
34.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 5, 7, 8, 10, da 12 a 16
35.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, da 17 a 19, da 21 a 24, da 26 a 29, 31, 32, da 40 a 42, da 50 a 52

36.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 7, 9, 10, 12, 29, 40, 42, 67, 69, 70, 77, 78
37.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 13, 15
38.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 6 a 8
39.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4, 5, da 7 a 10, 17, 18
40.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 6, 7, 9
41.	Solo la seguente sezione di censimento: 3
42.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 7, 10
43.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 5, 6
44.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 8, da 13 a 16
45.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3
46.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 8, da 10 a 14, da 16 a 20, 23, 24, da 26 a 29, 31, da 33 a 37
47.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
48.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 16
49.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 15, 18
50.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 7, 8, da 10 a 19, 24, 26, 27
51.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
52.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 6, 9, 10
53.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, da 12 a 15, 22, 23
54.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3
55.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5, 7, 9
56.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, da 8 a 10
57.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 12
58.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 6, 15, 22, 23, 26, 35, 38, 42, 44
59.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 5 a 12, 14, 17
60.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 8
61.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 6, 7, 17
62.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
63.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 6, 7, 9
64.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 7
65.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 9, 11, 12, 36, 39, 40
66.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 12, da 14 a 16, 25, 31, 33, 34
67.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 9, 11, da 13 a 17
68.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 3 a 8, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 27, 32, 35, 39, 40
69.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
70.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 6, 8, 10, 14
71.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 12
72.	Solo la seguente sezione di censimento: 6

73.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 16, 18
74.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5
75.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, 9
76.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 16
77.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
78.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4
79.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 5, 8, da 10 a 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, da 29 a 35, 37, 38, da 55 a 57, da 59 a 62, 64, 65, 67, 68
80.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 18
81.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 15
82.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 7, 10, 20, 36, 41, da 46 a 48, 62, 67, 80, 83, da 86 a 88, 91
83.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
84.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 18
85.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 25, 27, 29, 56, 58, 59, 63, 65, 67
86.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
87.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 25, 29
88.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
89.	Solo la seguente sezione di censimento: 3
90.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 9
91.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
92.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3
93.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, da 6 a 8, da 10 a 20, 22, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 41, da 44 a 48, 51, 52, 58, 59, 61, 67, 71, 80, 82, 84, 85, 90, 94
94.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
95.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, da 9 a 21, 23, 26, 27, 29, 30, 46, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 72, 75
96.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 15, 28
97.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 6, 7
98.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 20, 24, 39, 41, 43, 56, 59, 63, 65, 84, 87, 120, 135, 140, 142, 144, 147, 149, 151, 152, 160, 164, 167, 169, 173, 183, 190, 197, 201, 202, da 208 a 210, 217, 218, 220, 225, 227, da 229 a 231, da 244 a 246, 250, 251, 254, 255, da 258 a 261, 263, 264, da 266 a 270, da 272 a 274, da 276 a 279, 281, 282, da 291 a 294, 296, 300, 303, 304, 306, 313, 314, 317, 318, da 324 a 327, da 331 a 333, 335, 339, 358, 361, 373, 377, 381
99.	Solo la seguente sezione di censimento: 2
100.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4
101.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 36, 82
102.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, 7, 8, 26, 28, 29, 44, 46, 49

103.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
104.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
105.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4, 5, 16, 38, 60, 61, da 63 a 65, 71, da 74 a 77
106.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, 11, 13, 16, 19, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 50, 61, 63, da 65 a 67, 70, 73, 90, 95, 124
107.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 12, 15, 29, 32, 34, 35
108.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 6, da 10 a 14, 23, 26, 28, 29
109.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 6, 7
110.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 4 a 6, 12, 15, 17, 18, 23
111.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4
112.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 8, 11
113.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, da 7 a 9, 12, da 16 a 19, 21, 34
114.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 8, 9, 11
115.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 7, 8, 14, 18
116.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 8, 10, 11
117.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 7, 8, 11, 21, 22, da 25 a 27
118.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3
119.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
120.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, da 9 a 12, 17, 18, 20, 27, 28, 43, 45, 49, 54, 71, 76, 77, 83, 84, 87
121.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 10
122.	Solo la seguente sezione di censimento: 9
123.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
124.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 6
125.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 3 a 5, 11, 15, 17, 20, 23, 28, 31, 35, 37, 38, da 40 a 43, 45, 46, 53, 57, 58, 61, 65, da 68 a 70, 72, 74, 78, 86, 88, 92, 93, 110, 130, 139, 143, 146, 149, da 152 a 154, 161, 162, 166, 167, 171, 172, da 178 a 180, 183, 190, 205, 207, 210, 213, 214, 218, da 220 a 222, 231, 234, 235, 238, 240, 242, 243, da 245 a 247, da 252 a 254, 256, da 258 a 273
126.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, 27, 28, 31, da 51 a 60, 67, 71, 73, 74, 76, 79
127.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 9, 13, 17, 18, 20, da 22 a 26, 29, 30, da 32 a 35, 40, da 42 a 46, 77
128.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 6, 8, 9
129.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 4 a 13, 15, 20, 28, 29
130.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, da 11 a 14, 16, 18, 24
131.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, da 8 a 12, 16, 18, 23, 55, da 61 a 64, 66, 67, 71, 72, da 74 a 78, 83, da 85 a 87, 89, 90, da 92 a 94, 96, da 98 a 106, da 108 a 114
132.	Solo la seguente sezione di censimento: 13
133.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 4, 8, da 10 a 12, 14

134.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 5
135.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 54
136.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 9, da 11 a 14, 17
137.	Solo la seguente sezione di censimento: 4
138.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
139.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 6
140.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 27
141.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
142.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3
143.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 7, 9, 16
144.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 8, 16
145.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4, da 7 a 9, 13
146.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 9
147.	Solo la seguente sezione di censimento: 3
148.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 5
149.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
150.	Solo la seguente sezione di censimento: 2
151.	L'intero territorio comunale con esclusione dell'area collinare residenziale confinante con i comuni di Torino, Pecetto, Trofarello, fiume Po, e delimitata dalla Strada Moriando, Strada Revigliasco, Via Cavour, Stazione Ferroviaria
152.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4
153.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, 8
154.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 4 a 6
155.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, 9, 15, 18
156.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 7, 8, da 10 a 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, da 30 a 43, 46, 47, 49, da 51 a 55, da 59 a 62, 64, 71, 72
157.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 5, da 9 a 13, da 16 a 23, 27, 31, 35
158.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
159.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 12, 20, 25
160.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
161.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 8, 9
162.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, da 11 a 14, da 17 a 21, da 23 a 25, da 27 a 31, da 34 a 36, 38, 40, 44, 46, 49, 51, 52, da 54 a 57
163.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
164.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 7, 13
165.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
166.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 5 a 7
167.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3

168.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
169.	Solo la seguente sezione di censimento: 11
170.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 10
171.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
172.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 4 a 7, 9, 11, 21
173.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 6
174.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
175.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 7, 10
176.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 10
177.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, da 6 a 10, 12, 16, 17, 20, 23, da 25 a 27, 32, 33
178.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 5
179.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 12 a 14, 20, 22, 23, da 25 a 29, 31, 32, 34, 36, 43, 50, 59, 62, 63, 66, 68, 71, 72, 75, 77, 81, 85, 88, 103, 109, 113, 127, 128, 130, 131, 137, 141, 146, 148, 150, da 153 a 156, 158, 161, 163, 167, 169, 195, 199, 202, 207, 220, 222, 233, 234, 247, 257, 263, 267, 268, 271, 278, 282, 285, 291, 295, 300, 306, 308, 314, 321, 325, 329, 330, 335, 346, 350, 358, 362, 364, 372, 384, 386, 387, 389, 392
180.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 12, 13, 21, 27
181.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 4, da 6 a 10, da 13 a 16, da 19 a 21, 23, 25, 27, 34
182.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 9, 16, 17
183.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
184.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 20, 30, 34, 40, 41, 43, 47, 48, 67, 75, 77
185.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
186.	Solo la seguente sezione di censimento: 16
187.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 9
188.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
189.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
190.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
191.	Solo la seguente sezione di censimento: 2
192.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 7
193.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 11
194.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 3 a 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, da 19 a 21, 23, da 27 a 30, 45, 46, da 48 a 51
195.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 15, da 20 a 22, 24, 25
196.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 3 a 6, da 10 a 13, 17, 25, da 32 a 35, 37, 52
197.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 9
198.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 5 a 7, 10, 24, 26, 28, 31, 37, 38, 43, 50, 55, 57, 60, 61, da 63 a 68, da 71 a 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, da 86 a 88, 91, 93, 96, 100, 101, 104, 109, 118, 123, 124, 131, 136, 140, 142, 145, da 147 a 149, 151, 154, 156, 157, da 163 a 166, da 168 a 171, 176, 177, 184,

	188, 189, 192, 200, 202, 203, 207, 208, da 211 a 213, 217, 220, 222, 224, 228, 230, 231, 236, 238, 241, 242, 245, 246, 250, 265, 267, 269, da 275 a 277
199.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 6, 11, 13, 16
200.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 8, 33
201.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 24, 30, 31, 33
202.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 10, 12
203.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 4 a 7, 9, 15
204.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
205.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 3 a 6, 11, 12
206.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3
207.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 6, da 8 a 10
208.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 12, 19
209.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4
210.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 7 a 10
211.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
212.	Solo la seguente sezione di censimento: 3
213.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 14, 18, 28, 33, da 37 a 39, 64, 66, 70, 71, 79, 82
214.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, 16, 20
215.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 5
216.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
217.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 6, 8, 11, 13, 14, 19
218.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
219.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, da 7 a 10, 12, 13
220.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, da 8 a 10
221.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 10, 12
222.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, da 7 a 9
223.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 25, da 27 a 29, da 32 a 35
224.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 19, da 21 a 23, 25, 26, 28, da 40 a 42
225.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
226.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
227.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 15 a 20
228.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 5, 20, 21
229.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 10, 16, 17
230.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 9
231.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, da 8 a 18
232.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6
233.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 12, 15, 18, 19, 30, 33
234.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 10

235.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 7, 8
236.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
237.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3
238.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 6, 12, 14, 17, 18, 23, 27, 28, 30, 32, 35, da 39 a 41, 47, 51, 57, 66, 72, da 77 a 79, 81, 85, 95, 103, 109, 115, 119, 122, 125, 126, da 128 a 130, 137, 141, 143, 146, 147, 151, 152, 165, 170, 172, 184, 185, 187, 190, 194, 195, 197, 199, 210, 221, 225, 234, 235, 238, 248, 251, 254, 265, 268, 270, 273, da 277 a 279, 298, da 304 a 326
239.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 8, 13, 16, 18, 19
240.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3
241.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 7, 10
242.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 9, 11, 12, da 14 a 18, 21
243.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, da 8 a 10, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 63, 64
244.	Solo i seguenti quartieri: Mirafiori sud, Rebaudengo, Falchera, Villaretto, Madonna di Campagna, Lanzo, Regio Parco, Barca, Bertolla
245.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, 6
246.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 5
247.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 8, 9, 27
248.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 3 a 6, 13
249.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
250.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 7, da 9 a 13, 17, 22
251.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4
252.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 25, 30, 35, 37, 42
253.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
254.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3
255.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 7 a 9, 11, 12, 14, 15, 17, 42, 51, 54
256.	Solo la seguente sezione di censimento: 14
257.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 11
258.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, da 14 a 16, 19, 21, 23, da 26 a 28, 36, da 40 a 45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, da 66 a 68, 71, 73, 76, 80, 83, 85, da 100 a 108, da 111 a 116, 118, 120, 123, da 125 a 127, 129, 136, 139, 140, 143, 147
259.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2
260.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 8, 13, 17
261.	Solo la seguente sezione di censimento: 2
262.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
263.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 14
264.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
265.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, da 6 a 9, 25, 33, 34, 36, 39
266.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4

267.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 5, 12
268.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 6
269.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 16
270.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4, 6, 16
271.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 10, 11
272.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 8, 9, da 11 a 24, 26, 28, 35
273.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 11
274.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 9
275.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
276.	Solo la seguente sezione di censimento: 16
277.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4, 5, 9, 12, da 14 a 19, 21, 22, 24, 26, 29, 32, da 34 a 36, 41, 54, 57, 60, 61, da 63 a 69
278.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 5 a 9, 12, 13, da 16 a 18, da 20 a 22, da 24 a 30
279.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 8
280.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, da 11 a 13, da 15 a 18
281.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 7, 9
282.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, 13, 16, 22, 23, 37, 38
283.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 12, 16, da 20 a 25, 28, da 42 a 45, da 51 a 53, 62, da 64 a 67, 70, 72, 73
284.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 7, 9
285.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 14, da 16 a 18, 23, 24
286.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 9, 25, 41, 45, 46, 48, 49, 52, 53, da 55 a 57
287.	Solo la seguente sezione di censimento: 4
288.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 20, 21
289.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 10, da 21 a 23, 30, 38, 40
290.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 34 a 38, 69, 72, 74, 79, 95, 99, 100, da 102 a 104
291.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 80, 82, 83, 86, 87, da 120 a 122, 124, 133, 134, 199, 204, 208, 250, 271
292.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 78, 81, 123, 137
293.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 10, 11, da 13 a 15, 17
294.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, 12, 16, 23
295.	Solo la seguente sezione di censimento: 1
296.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 6, da 12 a 16, 18, 19, 21, 22, da 24 a 26, 28, da 32 a 37
297.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 16, 17, 20, 30, 33, 34, 38
298.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, da 15 a 18, 24, 26, 41, 45
299.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 8 a 11, 13, 14, 25, 27, 28, 30, da 32 a 35, da 38 a 40, 42
300.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 6, 7, 14
301.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 15 a 21

302.	Solo la seguente sezione di censimento: 2
303.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, da 7 a 11
304.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 17
305.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 4 a 6, 8, da 12 a 16, 19, 20
306.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 11 a 18, 20
307.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 11, 22
308.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 12, 14
309.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 13, 15
310.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 10, 15, 20, 30
311.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, da 12 a 28, 37, 38, da 44 a 48, da 51 a 74, da 82 a 94, 8888888
312.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, da 5 a 11, 15, da 17 a 22, 27
313.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 4 a 11, da 16 a 28, da 30 a 32, da 52 a 55, da 57 a 87, 93, 94, da 98 a 105, da 113 a 129
314.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 3 a 6, 9, 11, 12, da 14 a 16, 18, 19, 21, da 23 a 25, da 27 a 31, da 35 a 37
315.	Solo i seguenti quartieri: Saloni, Canali, Sottomarina, Spiaggia, B.S. Giovanni
316.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 314, 775, 1000, da 1544 a 1595, 1658, da 1693 a 1708, da 1710 a 1764, da 1769 a 1779, 1791, 1792, da 1795 a 1797, 1819, 1820, 1826, 1827, 1830, 1832, 1837, da 1841 a 1856, da 1859 a 1862, 1864, 1865, da 1870 a 1966, da 1968 a 2003, da 2005 a 2021, 2023, 2042, da 2057 a 2059, 2597, 2601, 2623, 2629, da 2631 a 2647, 3415, 3416, da 3418 a 3499, da 3501 a 3556, da 3558 a 3561, da 3563 a 3798, 3801, 3802, 3805, 3813, 3814, 3817, 3818
317.	Solo le Circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna
318.	L'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossalon
319.	L'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, escluso il comune catastale di S.Polo
320.	Solo le Frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza e corrispondente parte del demanio marittimo
321.	Solo l'area ricompresa nell'Autoporto di Ferneti
322.	Solo l'area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste "EZIT"
323.	Solo le Circoscrizioni di Altipiano Est, Servola - Chiarbola - Valmaura - Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste – per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste
324.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 7 a 10, 13, 14, da 18 a 20, 25, 26, 28, 29, 31, 32
325.	Solo l'area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Corno
326.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83, 91
327.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, 9, 12, da 34 a 36, 39, 41, 44

328.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 32 a 34, 47, da 49 a 51
329.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 6 a 11, 13, 14, 16, 17
330.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 11, 13, 14, da 22 a 25
331.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 8, 11, 13, 16, 17, 24, 26, da 30 a 32, 34, 35
332.	Solo la seguente sezione di censimento: 21
333.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 23, 28, 40, 41, 44, 45, 47, 49, da 51 a 53
334.	Solo la seguente sezione di censimento: 23
335.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 24 a 29, da 32 a 63, 65, 72, 75, da 86 a 93, da 95 a 105, 112, 113, 122, 123, da 167 a 169, da 185 a 188, 192, 209, da 228 a 232, da 235 a 237, 239, 251, 252, 264, 294, 310, da 370 a 380, 387, 388, da 390 a 397, da 413 a 416, 434, da 477 a 480, 587, da 589 a 591, 609, 610, da 619 a 625, 638, 641, da 643 a 656, 658, da 661 a 663, 667, da 672 a 698, 747, 748, 750, 751, 795, 796, da 799 a 825, da 905 a 942, da 945 a 954, 959, 961, 962, da 965 a 968, da 974 a 1007, da 1012 a 1027, 1037, 1038, da 1042 a 1051, 1053, 1060, 1130, 1131, 1135, 1136, da 1145 a 1147, 1150, 1154, 1155, 1159, 1160, 1173, da 1179 a 1185, 1188, 1190, da 1192 a 1209, da 1233 a 1236, 1239, da 1269 a 1274, 1277, 1278, 1288, 1296, da 1303 a 1311, da 1384 a 1386, 1563, 1567, 1925, da 1968 a 1970, 3124, da 3564 a 3574, da 3576 a 3583, 8888888

336.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 64, da 66 a 71, 73, 74, da 76 a 85, 94, da 109 a 111, da 114 a 117, 120, 121, 124, 125, da 170 a 173, da 180 a 184, da 189 a 191, da 193 a 195, 207, 208, da 210 a 212, da 220 a 227, 233, 234, 317, 363, 389, da 398 a 401, 406, da 431 a 433, 521, da 611 a 618, da 626 a 637, 639, 640, 642, 657, 659, 660, da 664 a 666, da 668 a 671, 1052, da 1132 a 1134, da 1137 a 1144, 1148, 1149, da 1151 a 1153, da 1156 a 1158, da 1161 a 1172, da 1174 a 1178, 1186, 1187, 1189, 1191
337.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 12, 14, 15
338.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 6
339.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 7, da 9 a 12, da 14 a 17, da 23 a 25
340.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 21, da 28 a 31, da 55 a 58
341.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4, 14, 17, 21, 24, 25, 29, 31, 33, 35
342.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, 8, 11, 13, 26, da 32 a 34, 40
343.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 6, 12
344.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 26, 27, da 30 a 33, 36, 38, 39, 59
345.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 5 a 7, 9, 10, 12, 13, 16, 25, 29, 32
346.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 30, da 41 a 44, 47, 49, 50, 52
347.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, 5, 7, 8, da 24 a 27, 29, 30, 32, 34
348.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 26, 473, da 487 a 489, 494, da 497 a 500, da 527 a 530, 547, 549, 550, 557, 562, 565, da 568 a 570, da 574 a 579, 628, 629, 687, 688, 821, 824, da 826 a 847, da 849 a 936, da 938 a 954, 1139, da 1151 a 1157
349.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, da 11 a 18, 29, 34
350.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 66, 72
351.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 9, da 15 a 19, 45, 47, 49, 53, 54
352.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 14, 15, 18, 19, da 23 a 31, 33, 34, 37, 38, 43, 44, da 46 a 50, da 52 a 54, da 57 a 62, da 68 a 79, 81, 82, da 84 a 87
353.	Solo la seguente sezione di censimento: 14
354.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 11, 12, da 45 a 48, 52, 54, 56, 59
355.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 16 a 21, 27, da 29 a 34, 36, da 42 a 46, 50, 56, 58, 62
356.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 23, 26, 28, 29, 31, 32
357.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 6, 9, da 14 a 20
358.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 41, 44, 45, 61, 70, 73, 77, 78, 83, 90, da 96 a 98, 101, da 103 a 105, 107, 108, da 110 a 113, 115, 116, da 120 a 122, 301
359.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 45, 47, 53, 60, 68, 69, 72, 86, da 94 a 96, 100, 102, da 104 a 106, 108
360.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 18, 35, 119, 120, 130, 131, 133, da 135 a 138, 140, 141, da 144 a 149, da 151 a 157, da 159 a 164
361.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 14 a 16, 37, 38, 40, 41, da 45 a 48, da 52 a 58, da 60 a 64,

	66, 68, da 70 a 72, da 74 a 78, 80, 81, da 114 a 118, 121, 135, 136, 141, 142, da 144 a 147, 150
362.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 609, 610, da 612 a 621, da 634 a 646, da 649 a 652, da 656 a 661, da 719 a 721, da 903 a 1003, da 1043 a 1045, 1051, 1059, da 1065 a 1068, 1081, 1163, 1165, da 1319 a 1329, da 1370 a 1406, da 1497 a 1507, da 1551 a 1570, da 1633 a 1642, 1651
363.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 13, da 42 a 46, 87
364.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 17, 21, 23, da 27 a 30, 35, 37, 39, 49, 52, da 72 a 74, da 78 a 86, da 88 a 112
365.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 9, 46, 48, 50, 52, 61, 63, 68, 71, 72, 74, 75, da 77 a 88, 91
366.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, 21, 28, 31
367.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 612, 615, 616, da 619 a 632, da 668 a 684, da 689 a 692, 695, 705, da 721 a 723, 730, 735, 746, 747, 750, da 759 a 762, da 769 a 782, da 786 a 797, da 799 a 809, 893, 903, 904, 935, 936, da 940 a 942, da 944 a 1016, da 1085 a 1094, da 1144 a 1147, 1150, 1172, 1173, da 1203 a 1242, da 1249 a 1327, 1334, 1335, 1343, 1346, 1349, 1350, da 1354 a 1356, 1360, 1368, 1369, 1373, 1375, 1377, 1397, da 1460 a 1465, 1467, da 1520 a 1536, 1565, 1566, 1573, 1614, 1685, 1784, 1785, 1965, 1978, 2309, 2409, da 2428 a 2432, 2441, 2442, da 2452 a 2456

368.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 633 a 637, 894, 895, da 898 a 902, da 937 a 939, da 1174 a 1178, da 1186 a 1190, 1193, da 1196 a 1198, da 1200 a 1202, da 1328 a 1333, da 1336 a 1342, 1344, 1345, 1347, 1348, da 1351 a 1353, da 1357 a 1359, da 1365 a 1367, 1376, 1378, 1380, 1382, da 1384 a 1386, da 2253 a 2263, 2269, 2270, 2272, da 2310 a 2312, da 2314 a 2317, da 2319 a 2325
369.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, da 6 a 11, da 13 a 18, da 20 a 75
370.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 23, da 26 a 29, 31, 33, 34, 43, 57, 58
371.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1770 a 1772, 1791, 1793, da 1800 a 1803, 1822, 1823, da 1830 a 1832, da 1890 a 1893, 1900, 1910, 1920, 1921, da 1930 a 1934, 1940, 1950, 1951, da 1960 a 1962, da 1970 a 1974, 1980, 1981, da 1991 a 1994, 2510, 2530, 2531, 2600, 2620, 2630, 2672, 2690, da 2730 a 2737, da 2740 a 2743, 2750, da 2760 a 2766, 2770, 2780, da 2800 a 2803, 2810, da 2820 a 2822, da 2830 a 2833, 2840, da 2850 a 2854, da 2860 a 2863, 2870, da 2880 a 2884, 2890, 2891, 2900, 2910, da 2920 a 2923, 2950, 2952, 2970, 2971, 2980, 2992, 2993, 3000, 3001, 3010, 3020, 3030, 3191, 4590, 4670, 4950, 4960, 4970, 5202, 5203, da 5282 a 5284, 5291, 5292, da 5294 a 5306, da 5308 a 5312, 5330, 5331, 5375, 5376, 5379, 5380, 5382, 5399, 5402, 5410, 7773010
372.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 242 a 246, 248, da 267 a 274, 276, 289, 323, 324, da 326 a 334, 365, da 386 a 392, 394, 395, 406, da 460 a 466, 468, da 470 a 473, da 482 a 546, 548, 549, 551, 562, da 564 a 569, da 571 a 578, da 580 a 584, da 586 a 588, da 590 a 592, da 594 a 600, da 602 a 614, da 629 a 638, da 648 a 665, 671, 674, 693, 694, da 696 a 698, 701, 702, da 709 a 711, 713, 714, 717, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 731, 733, 735, 738, 740, 741, 744, 747, 749, da 754 a 760, 762, 763, 765, 767, da 772 a 777, da 779 a 787, da 789 a 799, da 801 a 803, 805, 807, 809, 811, 814, 819, 822, da 825 a 830, da 832 a 834, 837, 839, 845, da 847 a 855, 857, da 859 a 862, da 864 a 866, da 868 a 877, 879, 881
373.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 167 a 173, 176, 205, 206, da 234 a 241, 467, 708, 715, 719, 723, 730, 736, 743, 745, 748, da 750 a 752, 761, da 769 a 771, 808, 810, 818, 863
374.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, da 17 a 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, da 49 a 52, 54, 56, 58, 62, 79, 81, 83, 85, 86, da 89 a 91, da 93 a 95, 97, 98, 101, 108, da 110 a 112, 115, 119, 120, da 123 a 125, 129, 130, 133, 134, 142, 143, 148, 149, 153, da 156 a 159, da 161 a 166, 168, 169, 172, 173
375.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 238, 239, 241, 242, da 245 a 247, 254, 261, 263, 266, 270, 276, 280, 284, 322, 324, 326, 355, 356, 359, 360, 364, 371, 391, 396, 480, 500, 514, 517, 529, 531, 532, da 534 a 537, 541, 543, 546, 548, da 550 a 554, 557, 560, da 565 a 568, 573, 578, 579, 583, 584, 586, 588, 596, 600, 606, 622
376.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 134, da 136 a 233, 236, 244, 253, da 256 a 258, 268, 278, 279, 288, 292, 293, 295, 296, da 300 a 305, 316, 320, 321, 323, 325, da 327 a 333, 335, 336, 353, 362, 363, da 365 a 370, 372, 373, 375, 377, da 380 a 388, 390, da 392 a 395, da 397 a 399, 434, 435, da 437 a 440, 442, 446, 447, da 468 a 474, da 476 a 478, 496, 499, 515, da 519 a 528, 530, 533, da 538 a 540, 542, 544, 547, 549, 555, 556, 558, 559, da 561 a 564, da 569 a 572, da 574 a 577, da 580 a 582, 585, 587, da 589 a 595, da 597 a 599, da 602 a 605, da 607 a 621, 623
377.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4, 5, 15, da 18 a 20, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 36, 38, 40,

	43, 44, 46, 47, da 49 a 52, da 54 a 57, da 59 a 61, 64, 66, 67
378.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, 9, 11, 13, 17, 26, 28, 45, 48, 53, 58, 62, 63, 65
379.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 32 a 34, da 37 a 39, 48, 49, 67, 78, 80, 81, 83, 84, 90, 94, 98, 101, 102, 119, 120, 133, 134, 137, 138, da 140 a 142, 150, 169, 171, 177, da 180 a 182, 184, 186, 188, 190, 195
380.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 11, 41, 43, 45, 46, da 52 a 58, 60, 62, 64, 65, 69, 71, 74, 76, da 86 a 89, 91, 95, 118, da 123 a 126, 132, 135, 139, 143, da 145 a 147, 149, da 152 a 158, 167, 170, 172, 173, 183, 185, 187, 189, 193, 194
381.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 58, 73, 246, 248, 385, 386, da 388 a 418, da 423 a 440, 458, da 477 a 485, 491, da 497 a 502, 504, 507, 508, 511, 513, 515, da 522 a 524, da 528 a 530, 532, 553, 555, 557, 559, da 562 a 566, 570, 571, 573, 574, 576, 578, 580, 582, 585, 591, 593, 594, 596, 597, 601, 602, 604, 735, 736, 739, 741, 744, da 749 a 751, 753, 754, 766, 767, 769, 770, 774, 780, 785, 786, 793, 795, 798, 800, 804, 817, 818, 821, 822, 824, 826, 827, 830, 834, da 839 a 842, da 844 a 847, 856, 857, 859
382.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 378, 379, da 382 a 384, 419, 421, 422, da 443 a 445, 451, da 453 a 457, da 459 a 463, 466, 467, 471, 472, 476, da 487 a 489, da 492 a 494, 534, 536, 538, 540, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 715, 717, 718, 730, 747, 748, 761, 763, 775, 776, 778, 792, 807, 811, 813, 819, 820, 828, 829, da 831 a 833, da 835 a 838, 843, 848, 851, 853, 854
383.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 457, 460, 469, 470, 493, da 502 a 505, da 705 a 719, da 755 a 764, da 785 a 787, 791, da 800 a 810, da 812 a 814, da 816 a 825, da 844 a 858, da 867 a 869, 872, 874, 875, 880, 882, da 884 a 889, da 891 a 893, da 895 a 897, 899, 900, 902, da 905 a 929, da 931 a 936, 938, 939, da 954 a 960, 987, 1090, 1127, 1154, 1156, 1157, 1173
384.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 29, 31, 37, 39, da 45 a 47, 57, 58
385.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 19 a 22, 38, 39, 41, 42, 44, 65, 66, 171, 174, 181, 184, 192, 196, 197, 200, 202, 203, 219, da 227 a 229, 233, da 240 a 242, 244, 246
386.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 20, 22
387.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5, 6, 7, 16, 20, 21
388.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 31 a 33, 36, 37
389.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 7, 9, 15, 16, 22, 23, 25
390.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, 13, 30, 31, 33, da 38 a 43, da 48 a 51, 54, 55, da 57 a 59, da 64 a 66, da 68 a 70, 72, da 74 a 82, da 86 a 90, 92, 94, da 96 a 104, da 106 a 112, da 114 a 120, da 122 a 124, da 126 a 134, da 137 a 174, 192, 196, 200, 201, 204, 205, 207, 209, da 211 a 215, 217, 218, 221, da 224 a 241, 243
391.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 19, da 24 a 26, 30
392.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 99, 102, 154, 161, 165, 167, 168, 170, 171, da 185 a 189, 197, 199, 200, 204, 207, 208, 221, 223, 224, 226, da 228 a 230, 233, 234, 238, da 242 a 250, 254, 279, 353, 354, 403, 407, da 409 a 411, da 413 a 415, 417, 418, 431, 432, da 434 a 460, da 462 a 468, 470, 471, 474, 478, da 482 a 484, 490, 494, 498, 500, 501, 509, 511, 512, da 514 a 524, da 526 a 532, 535, 537, 539, 540, da 542 a 546, 548, 549, da 551 a 554, da 587 a 598, da 602 a 605, 607, 608, da 610 a 615,

	da 620 a 623, da 626 a 638, 642, 645, 651, da 653 a 668, 671, da 673 a 675, 678, da 681 a 683, da 690 a 703, 720, da 723 a 726, da 728 a 731, da 737 a 739, da 750 a 752, da 754 a 759, da 761 a 763, da 766 a 770, 773, 775, da 777 a 779
393.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 17, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 45, 46, 51
394.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 82, 83, 88, 89, da 91 a 101, 105, 106, da 108 a 123, da 160 a 183, 185, da 188 a 191, da 219 a 226, 232, 234, 235, 298
395.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 9, da 14 a 16, da 18 a 22, 24, 25
396.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 21, 22, da 25 a 27, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 65, 67, 70, da 86 a 95, 98, da 102 a 105, 108, 109, 113, 114, da 116 a 118, 120, 122, 123, 125, 129, 140, da 143 a 149, da 152 a 154, 156, 158, da 160 a 163
397.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 26, da 47 a 61, da 94 a 109, 112, da 174 a 184, da 195 a 199, 208, 210, 212, 217, 258, da 272 a 279, 282, 303, da 305 a 309, 320, 321, da 325 a 329, 332, 333, da 337 a 339, 344, 345, 347
398.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 9, 14, 20, 22, 24, 33, 34, 39, 40
399.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 15, da 18 a 20, 65, 98, 100
400.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 17, 21, 22, da 24 a 32, 34
401.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 17, 20
402.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 135, 139, 140, da 142 a 147, 149, da 160 a 171, 175, da 178 a 189, da 195 a 201, 206, 208, 212, 226, da 229 a 240, da 242 a 253, 263, da 287 a 301, da 305 a 307, 310, 312, 314, 315, da 323 a 347, da 351 a 357, da 359 a 363, da 365 a 370, 372, 374, 379, 382, 383, da 385 a 387, da 389 a 391, da 393 a 395, 397, 398, da 400 a 404, da 406 a 412
403.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 136 a 138, 141, 148, da 172 a 174, 176, 177, da 190 a 194, 202, 203, 205, 207, da 209 a 211, da 213 a 225, 227, 228, da 254 a 262, 264, 283, 284, da 302 a 304, 309, 311, 313, da 316 a 322, da 348 a 350, 358, 364, 371, 373, da 375 a 378, 380, 381, 384, 388, 392, 399, 405
404.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 43 a 45, 52, 78, 79, 82, 86, 87, 92, 104, 105, 107, 116, 117, da 119 a 124, 129, da 131 a 133, da 135 a 148, da 152 a 154, 164, 165, da 167 a 170, 172, 173
405.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 11, da 21 a 30, da 33 a 54, 56, da 69 a 71, da 75 a 79, da 83 a 87, da 90 a 93, da 95 a 98, da 116 a 118, da 120 a 131, da 138 a 140, 143, da 146 a 150, da 152 a 157, 162, 164, 167, 173, 174, da 178 a 182, da 190 a 194, da 204 a 249, da 252 a 254, 256, 297, 313, 319, 332, 334, 336, 337, da 342 a 344, 349, 353, 354, 366, 368, 370, 372, 376, 379, 382, 384
406.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 9, da 12 a 14, da 19 a 21, da 23 a 27, 31, 32, 36, 40, 46, 47, 52, 53, da 56 a 60, 63, 64, 69, 70, da 73 a 82, 84
407.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 139, 156, 352, 353, da 355 a 358, da 360 a 363, 365, 366, 368, da 371 a 376, da 388 a 390, da 395 a 398, da 402 a 417, 421, 426, 427, da 431 a 433, da 442 a 444, 513, 515, 516, da 524 a 528, 532, 533, da 545 a 547, 612, 627, da 629 a 631, 633, 637, da 646 a 654, 730, 738, da 741 a 743, da 746 a 748, da 750 a 754, 759, 770, 772, 773, 789, 800, 801, 808, da 811 a 820, 822, da 824 a 826, da 828 a 830, da 832 a 836, 841, 866, 867, 921, 925, 932, 940, 943, 946, 947,

	da 949 a 951, 969, 971, 975, da 980 a 983, 1014, 1090, 1091, 1093, 1110, 1111, 1115, 1116, 1120, 1131, 1135, 1139, 1182, da 1186 a 1188, 1194
408.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, da 20 a 22, da 24 a 33, 40, 41, da 48 a 50, 54, 55, da 58 a 62, 64, da 66 a 68, 70, 72
409.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 19 a 21, 35, 38, da 73 a 78, 106, da 109 a 114, da 137 a 143, 146, 149, da 154 a 158, da 160 a 164, da 166 a 170
410.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 154, 202, 211, 212, da 217 a 243, 247, 248, da 250 a 266, da 282 a 284, 291, 293, da 295 a 297, 299, da 301 a 305, 327, 328, 334, 349, da 361 a 367, 369, 373, 375, da 402 a 404, da 406 a 415, 418, da 420 a 426, 428, 429, 435, 436, da 439 a 443, 450, 454, 458, 460, 465, 480, 482, 483, 487, 492, 493, 503, 506, 515
411.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 17, 24, 26, 28, 29, 39, 40, 42, da 45 a 52, 55
412.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 12, 13, 15, 16, da 19 a 22, da 25 a 30, 33, 34, da 37 a 39, da 42 a 44, da 48 a 65, da 67 a 78, 84, 88, da 92 a 94, da 98 a 100, 102, 105, 106, 109, 112, da 114 a 119, da 207 a 216, da 218 a 221, 334, 338, da 341 a 344, da 353 a 362, 376, da 386 a 403, 424, 427, 429, 434, da 442 a 449, da 451 a 463, da 479 a 483, 516, 519, 520, da 530 a 534, 536, 537, 556, da 561 a 563, da 565 a 570, 577
413.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, da 12 a 14, 17, 22, 24, da 30 a 41, da 47 a 58, 64, da 72 a 74
414.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 86, da 89 a 92, da 97 a 99, da 101 a 103, da 106 a 109, da 111 a 115, da 118 a 126, da 130 a 168, 170, 173, da 175 a 177, da 179 a 187, 189, 190, da 194 a 248, 251, 253, 254
415.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 9, 11, 16, 17, 19, da 25 a 34, 36, da 44 a 54, 56, da 58 a 60, 62, da 64 a 68, da 71 a 75, 78, da 82 a 86, 90, 92, 94, 95, da 97 a 99, da 101 a 110, 112, 113, da 115 a 117, 120, 121, 123, 125, 126
416.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 391, 409, da 413 a 415, 417, 426, 428, 437, da 441 a 443, 446, 447, 451, 459, 460, 464, da 466 a 468, da 470 a 472, 475, 477, 480, 481, da 484 a 486, 488, 490, 491, 495, 498, 499, 501, 502, da 506 a 509, da 511 a 514, 516, 518, 519, 522, 524, 529, 530, 532, 539, 598, 635, 1268, 1271, 1273, 1332, 1334, 1337, 1338, 1340, 1342, 1350, 1367, da 1372 a 1374, 1377, 1381, 1384, da 1387 a 1391, da 1395 a 1400, da 1402 a 1404, da 1406 a 1417, 1419, da 1421 a 1449, da 1455 a 1457, da 1500 a 1502, 1536, 1543, 1545, da 1547 a 1551, da 1570 a 1572, 1577, 1578
417.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, da 16 a 28, da 30 a 44, 58, 61, 62, da 64 a 68, 71, 73, 74, 80, da 83 a 89, da 91 a 93
418.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 11, da 13 a 15, 45, 56, 60, 69, 70, da 75 a 79, 81, 82, 90
419.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 6
420.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 9, 11, da 15 a 18, da 21 a 24, 26, da 28 a 34
421.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 25, 27
422.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 10, 11, da 13 a 15, da 17 a 19, 25, da 27 a 29
423.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 9, 12, 22, 26, 31
424.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 284, da 289 a 344, 443, da 556 a 576, 600, 619, 621, 653, 654,

	656, da 675 a 678
425.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 345 a 364, 415, 418, 419, 421, 422, 424, 426, da 428 a 430, da 455 a 457, 459, da 577 a 581, 583, 590, 592, 593, 595, 614, 624, 631, 651, 668, 669
426.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5, da 9 a 11, da 13 a 15, 17, 20, 23, 25, da 27 a 29, 31, 37, 39, 40
427.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 24, 25, 28, 30, 31, 36, da 41 a 49
428.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, da 8 a 11, 15, 16, 50
429.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 21, da 27 a 29, da 33 a 35, 40, da 42 a 46, 48, 49, 57, 62, 66, 68, 70
430.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 22, 23, da 30 a 32, da 36 a 39, 41, 47, 56, 60, 61, 63, 65, 67
431.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 76 a 80, 82, 92, 94, 98, 100, 102, 105, 107, 108, 154, 155, 158, 166, 169, 171, 174, 176, 210, 214, 216, 219, 220, 222, da 229 a 231
432.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 54, da 127 a 129, 131, da 134 a 136, da 139 a 141, 143, 145, 147, 148, 151, 213, 221, da 223 a 228
433.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 269, 270, da 277 a 280, da 282 a 299, 348, 350, 351, 388, 392, 393, da 404 a 408, da 418 a 420, 422
434.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 7 a 11, 17, 18
435.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, da 19 a 21
436.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 16
437.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 7, 12, 17, 18
438.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 7, 12, 18
439.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 13 a 15, da 21 a 23
440.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 20 a 30, da 39 a 43
441.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 7, 15, 20, 23, 25, 26
442.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 99, da 102 a 105, 107, da 109 a 111, da 113 a 115, 127, 158, da 174 a 180, 210, 214, 215, 217, 218
443.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 122, 131, 136, 137, da 170 a 173, 183, 184, da 194 a 196, 198, da 204 a 209, 219
444.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 252, 256, 269, 270, 282, da 304 a 307, 335, 339, 342, 344, 345, da 353 a 355, da 361 a 364, 379, 380, 390, 391, da 393 a 397, da 400 a 404, 412, 413, 425, 427, 465, 468, 470, 472, 474, 486, da 488 a 494, 497, 499, 500, da 503 a 506, 508, da 510 a 512, da 514 a 516, da 518 a 522, da 524 a 526
445.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 16 a 20, 23, da 25 a 33
446.	Solo la seguente sezione di censimento: 6
447.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 7, 10, 15, da 17 a 20
448.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 103, 216, 367, 369, 370, 372, 373, 375, 378, da 382 a 384, 505, 514, da 567 a 583, 587, da 607 a 618, da 624 a 630, 682, 691, 697, 700, da 708 a 710, 712, 713, 715, 719, 722, da 732 a 734, 751, da 764 a 766, da 768 a 771, da 773 a 777, 779, 784, 798, 804, 808, 836,

	845, 846, da 851 a 853
449.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 10, 17
450.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, da 12 a 14, 17,18, 22
451.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 7, 16, 18, 20, da 23 a 27
452.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5, 6, 9, 13, da 15 a 17, da 19 a 21, 24, 25
453.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 7, da 10 a 12
454.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, 12, 26, 28, 29
455.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, da 8 a 19, da 30 a 34, da 36 a 38, 40, da 42 a 50
456.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 22, da 26 a 28, 43, 44, 93, 94, 103, 104, da 106 a 108, 111, da 142 a 146, 150, 152, da 154 a 157, da 161 a 165
457.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, da 14 a 22, 24, 56, da 59 a 62, da 64 a 66, 68, 69, 76, 81, 82
458.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 8, 10, da 14 a 16, da 18 a 21
459.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 9, da 11 a 33
460.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 10, 34
461.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4, 5, 13, 14
462.	Solo la seguente sezione di censimento: 8
463.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 6, 12
464.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 14, 23, 24
465.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 50, 67
466.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, 13, da 15 a 18, 20, 28, 30, 36, 38, 39, 42
467.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 28, 33, 34, 39
468.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 8, 9, da 11 a 17, da 20 a 23
469.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, 10, 18
470.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 5 a 7, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 30, 32, 34, 35
471.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 11, 12, 26, 34, 55
472.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 22, 25, da 27 a 31, 33, da 35 a 40, da 42 a 44, da 46 a 50, 52, 54, da 56 a 59
473.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 461 a 463
474.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 9, 11, 13
475.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 5, 15, 16
476.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 86, 87, 110
477.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 5
478.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 19, 21, 22, 49, 50, 52, da 54 a 63, da 65 a 76
479.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 51, 53
480.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 12 a 15, 17, 27, 30, da 37 a 43, 50, da 52 a 55, 59, 64
481.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, 16, 21, 23, 24, da 33 a 36, 45, 49, da 56 a 58, da 60 a 63, 65

482.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, da 6 a 12, da 16 a 18, 21, 24, da 27 a 29, 34, 35, 40, 50
483.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 5, 21, 25
484.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, da 10 a 12, 15, 16, 18
485.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 7 a 13, da 16 a 19, 21, 22, da 25 a 28, 30, 31, da 33 a 36, da 39 a 41
486.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 20, 21, 28, 43, 49
487.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 11, da 13 a 19, 22, 25, 26, 28, da 31 a 34
488.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 15, 23, 25, 27, 41, 50, da 54 a 57, 59, 61, 62, 68, 70, 74, da 76 a 79, 86, 87, 93, 94, da 96 a 99, da 101 a 105, 108
489.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, 9, 10
490.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, da 12 a 25, da 29 a 32, da 34 a 36, da 38 a 40
491.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 33, 40
492.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 16, 17, da 19 a 21, 23, 27, 62, 63, 65, 71, da 73 a 75
493.	Solo la seguente sezione di censimento: 29
494.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 18 a 27, da 34 a 37, 39, 42
495.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 17, 33, 38, 40, 41, 43
496.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 9, 15, 16, 41, 42
497.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 10 a 14, da 17 a 21, da 23 a 25, 27, 28, da 32 a 40, 43, 44
498.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 6 a 13
499.	Solo la seguente sezione di censimento: 14
500.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 48, 51, 53, 54, da 83 a 87, 105, 107, 108, 111, 112, da 154 a 156, 159, 161, 162, 164, 165, 183, 200, 201, 212, 213, 215, 218, 221, 229, 232, 233, 235, 237, 238, 240, da 242 a 248, 251, 252, da 254 a 256, da 258 a 263, 265, da 267 a 269, da 275 a 281, da 285 a 287, 289, 291, 293, 298, 300, da 302 a 307, 313, 316, 317, 322, 323, 326, 335, da 337 a 341, 347, da 350 a 352, 354, 355, 358, 359, da 361 a 363, 369, 375, 376, da 380 a 384, da 386 a 391, da 394 a 396, da 399 a 401, da 404 a 406, 416, 418
501.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 29, 115, 116, da 119 a 122, 125, 253, da 270 a 274, 292, da 295 a 297, 371, 373, 392, 393, 398, 419
502.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 7, da 13 a 15, da 17 a 19, da 22 a 25
503.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 9, 16, 20, 21, da 26 a 28
504.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 5, 10
505.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 7 a 9, 11, 14
506.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, da 7 a 11, 13, da 16 a 18, da 20 a 23, da 31 a 33, da 35 a 37, 39, da 41 a 46, da 48 a 52, da 62 a 66, 68, 69
507.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 12, 14, 15, 19, da 25 a 29, 34, 38, 40, 47, 67, 70, 71
508.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 5 a 8, 10, 11, 15, 22
509.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, 13, da 18 a 21
510.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 13, 22, 24, 25, 27

511.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 11, 12, 14, 15, 23, 26
512.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 6, 13
513.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 8, 9, 12, 14, 15
514.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 10 a 13, 16, 17, 20, 21
515.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 25, 28
516.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, da 10 a 14, 17, da 20 a 22, 24, 26, 27, 29
517.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, 17, 18, 24, 26
518.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 11, 16, da 19 a 23, 25, da 27 a 36
519.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 14, 18, 21
520.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, da 15 a 17, 19, 20
521.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4, 9, 10, 12
522.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 5, 6, 11, 13, 14
523.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 7
524.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 8, 9
525.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, 24, 25, da 27 a 32, 34, da 36 a 53, 55, 56
526.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 14, 23, 33, 35, 54
527.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, da 11 a 13
528.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 13, 31, 48, 53
529.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, da 17 a 23, da 44 a 47, da 49 a 52, da 54 a 58
530.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 12, 17, 18
531.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 6, 10, 11, da 13 a 16
532.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 9, 12, 13
533.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 9, 10, da 14 a 16, 19, 21, 22
534.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 17, 18, 20
535.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 8, 11, 13, 18
536.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 12, da 14 a 17, da 19 a 31
537.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 17, 18
538.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 11 a 16, 22
539.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 10
540.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 9, 11, 12
541.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, da 9 a 11, 14, 22
542.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 6, 23, da 26 a 29, da 41 a 48, 50
543.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 5 a 7, 11, 14, 15
544.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 11, 13, da 15 a 20, 22, da 26 a 30, 45, 47, da 50 a 54, da 56 a 67, 71, 72, da 75 a 83, 85, 87, da 89 a 98
545.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 12, 14, 21, da 23 a 25, da 31 a 37, 46, 48, 49, 55, da 68 a 70, 73, 74, 84, 86, 88
546.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 6

547.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, da 7 a 14
548.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, da 17 a 19, da 21 a 27, da 29 a 37, 39, 40, da 42 a 51
549.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, da 7 a 9, 11
550.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 6, 12
551.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, 5, 7, 8, 19, 22
552.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 6, da 9 a 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23
553.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 6 a 9, 12, 13, 21, 23
554.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 14 a 16, da 18 a 20, 22, 24, 25
555.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, 6, da 8 a 10, 13, 15, 16, 30, 32, 33
556.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5, 7, 11, 12, 14, da 17 a 22, 24, 25, 28, 29, 31, da 34 a 37
557.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, da 6 a 40, da 42 a 45, da 48 a 50, da 53 a 56, 58, da 60 a 65, da 69 a 71, da 75 a 80, da 82 a 89, da 92 a 102, da 104 a 109, 111, 112, 116, 118, 120, 122, 151, 152, 154, 157, 159, 160, da 166 a 168, 170, da 176 a 191, 194, 195, da 199 a 201, da 204 a 212, da 214 a 217, 221, 231

558.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 41, 46, 47, 51, 52, 57, 59, da 66 a 68, da 72 a 74, 81, 90, 91, 103, 110, da 113 a 115, 117, 119, 121, 153, 155, 156, 158, da 161 a 165, 169, 171, 172, 174, 175, 192, 193, da 196 a 198, 202, 203, 213, da 218 a 220, da 222 a 230, da 232 a 236
559.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 8, 9
560.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 6, 7
561.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, da 6 a 8, da 10 a 14, 16, da 18 a 22
562.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 15, 17
563.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 11, 19, 27
564.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, da 15 a 17, da 20 a 26, da 28 a 33, 8888888
565.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 35, 68, 136, 155, 230, 237, 239, da 241 a 243, 258, 259, 266, 270, da 272 a 301, 8888888
566.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 71, 90, 92, da 103 a 105, 122, da 130 a 138, 227, 229, da 231 a 247, da 265 a 267, 472, 480, da 487 a 489, 500, 506, 511, 512, da 516 a 520, da 804 a 808, da 811 a 814, 816, 817, 835, 875, 878, da 892 a 912, da 945 a 949, da 969 a 973, 993, 994, da 1021 a 1025, 1029, 1044, 1565, 1568, 1569, 1582, 1597, 1598, 1601, da 1604 a 1609, da 1611 a 1614, 1616, 1617
567.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 11, 24, da 27 a 29, da 31 a 34, da 36 a 40, 42, 43
568.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 9, 12, 13, 16, da 25 a 27, da 29 a 31, 33, 34, 36, 37, da 39 a 46
569.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 7 a 10, da 12 a 15, 17, 18, da 20 a 26, da 28 a 41
570.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1331, 1332, 1336, 1337, 1346, 1353, 1380, da 1542 a 1546, 1556, 1558, 1559
571.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 28, 46, 47, 68, 70, 119, 120, 128, da 151 a 155, da 159 a 162, 168, 174, 175, 180
572.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 32, da 37 a 39, 41, 45, 47, 48, 50, 51
573.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 20, 33, da 37 a 41
574.	Solo la seguente sezione di censimento: 8
575.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 17 a 29
576.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 31, 55, 143, 149, 150, 159, 160, 162, 164, da 180 a 198, da 200 a 242, da 245 a 262, da 264 a 274
577.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 7, 18, da 20 a 22, da 28 a 45
578.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 12, 13, da 20 a 24, 26, 27, da 39 a 43, da 48 a 54
579.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 5, 7, 8, 13, da 25 a 31, 34, 36, da 46 a 64, da 66 a 70, da 83 a 85
580.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, da 17 a 19, 21, 22, da 24 a 28, da 31 a 95
581.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 11, da 15 a 18, da 21 a 24, da 26 a 34, 36, da 39 a 41, 8888888
582.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 14, 16, 17, da 19 a 33, da 35 a 57

583.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 19, 22, da 26 a 28, da 30 a 43, da 45 a 65
584.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 49, 58, 63, 104, 105, 109, 280, 283, 311, 314, 319, 320, 323, 340, 376, da 393 a 444
585.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 18 a 20, da 23 a 35, da 37 a 43, da 48 a 50, da 52 a 67, da 69 a 97, da 99 a 107, da 110 a 119
586.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 11, 15, da 24 a 28, 30, 31, 35, da 37 a 42, da 62 a 67, 90, 92, 97, 100, da 102 a 112, da 114 a 116, da 119 a 122, da 126 a 176, 8888888
587.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 25, da 27 a 29, 52, 130, 148, 267, 270, 271, 275, da 277 a 279, 281, 282, 470, 471, 478, 479, 481, 482, 587, da 593 a 596, 690, 768, 769, 774, 779, da 781 a 790, 793, 794, da 801 a 803, da 812 a 819, 821, da 825 a 828, da 830 a 835, 849, da 851 a 864, 871, 872, 874, 880, 881, da 884 a 890, da 892 a 899, da 901 a 903, 907, 908, da 910 a 912, da 914 a 1042, da 1045 a 1052
588.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 82, 114, 150, 159, 175, 182, da 235 a 240, da 251 a 253, da 255 a 257, 260, 262, da 306 a 320, da 322 a 328, da 334 a 338, da 340 a 342, da 344 a 358, da 362 a 375, da 378 a 380
589.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 8, da 12 a 26, 28
590.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 13, 50, da 60 a 66, 72, 74, 124, da 134 a 139, 165, 171, da 176 a 178, 194, 198, 231, da 247 a 250, 332, 343, 354, 356, 362, 363, 365, 368, 369, 371, 372, 384, 386, 389, 391, 397, da 399 a 401, 403, da 406 a 415, da 418 a 420, 422, 425, da 427 a 431, 441, 442, da 444 a 487, 8888888
591.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 13 a 17, 19
592.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 24 a 26, 29, da 37 a 75
593.	Solo le seguenti sezioni di censimento: 196, 198, 199, da 202 a 208, 606, 607, da 620 a 623, 658, 663, 681, 683, da 692 a 694, da 696 a 701, da 703 a 708, da 711 a 713, 715, da 717 a 719, 733, 735, 756, da 758 a 761, da 782 a 792, 821, 822, da 824 a 828, 830, 835, 836, 839, da 841 a 847, da 850 a 853, da 855 a 858, 861, 862, 870, 871, da 873 a 876, 879, 880, da 884 a 890, 892, 893, 895, 896, 898, 899, da 901 a 908, da 910 a 920, 922, 924, 926, 927, da 930 a 935, da 937 a 988
594.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 13 a 20
595.	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 22 a 24, da 42 a 45, 51, da 56 a 63, 67